



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPTST), ha attivato un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il servizio sarà sviluppato attraverso la presente "newsletter" che avrà cadenza mediamente mensile. Non appena il nuovo sito del CNI sarà operativo, la newsletter troverà collocazione all'interno dello stesso. Si precisa che la presente "newsletter" costituisce una sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l'aggiornamento completo in materia di prevenzione incendi. Il servizio è curato dal collega Marco Di Felice componente del Gruppo di Lavoro "Sicurezza" del CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.

1. Si comunica che il **nuovo Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è l'ing. Giocchino Giomi**. Sostituisce l'ing. Alfio Pini.
2. **Circolare DCPREV del 23/04/2014 (n. 5298)**. – Proroga termini adeguamento strutture ricettive esistenti: integrazione alla DCPREV del 05/03/2014 n. 2621.
3. **Circolare DCPREV del 08/05/2014 (n. 6178)**. – DPR 151/2011. Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C di cui alle attività 12 e 13 dell'Allegato I.
4. **Circolare DCPREV del 08/05/2014 (n. 6181)**. – DM 12/04/1996: Indicazioni applicative.
5. **DM 01/07/2014**: "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²".
6. **DM 16/07/2014**: "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido".
7. **DM 17/07/2014**: "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²".
8. **DM 18/07/2014**: "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie".

In allegato i documenti citati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma, Tel: 06716363000 Fax: 06716362515 E-mail: dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Alle Direzioni Regionali VVF

Ai Comandi provinciali VVF

OGGETTO: Art. 11 del decreto-legge n. 150/2013, convertito in legge 27 febbraio 2014, n. 15. Proroga del termine di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994.

Si rende noto che in riscontro ad apposito quesito formulato da questa Direzione Centrale è pervenuta dall'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari nota interpretativa della norma in oggetto, allegata in copia, per la quale si erano posti problemi di coordinamento con l'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

Pertanto, a parziale integrazione della circolare di cui alla nota n. 2621 del 05/03/2014, si precisa che è possibile presentare istanza di ammissione al piano straordinario dopo il 1° marzo 2014, attestando *ora per allora* il possesso dei requisiti minimi di sicurezza a tale data.

Del pari, non è escludibile la possibilità di presentazione dell'istanza oltre il termine del 01/03/2014 per quelle strutture il cui esercizio sia stato sospeso o comunque mantenuto in esercizio con un numero di posti letto inferiore a 25, che, allorquando in possesso dei requisiti minimi, accedano al piano per il completamento degli adeguamenti antincendio, che si evidenzia dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2014.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

COPIA DI LAVORO

Direzione Regionale del Dipartimento del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Reg. n. 2638 del 7 MAR. 2014

Segretario Uscita

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0002621.05-03-2014



11 MAR. 2014

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Largo Santa Barbara, n. 2 - 00178 Roma, Tel: 06716363000 Fax: 06716362515 E-mail: dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Alle Direzioni Regionali VVF

Ai Comandi provinciali VVF

OGGETTO: Art. II del decreto-legge n. 150/2013, convertito in legge 27 febbraio 2014, n. 15.
Proroga del termine di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle
strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994.

Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in legge 27 febbraio 2014, n. 15 ha
prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per
le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994.

La proroga è subordinata al possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto (01/03/2014), dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento
antincendio approvato con decreto del Ministro dell'Interno 16 marzo 2012 (G.U. n. 76 del 30 marzo
2012), e successive modificazioni.

Pertanto, sono da considerarsi ammesse al regime di proroga tutte quelle strutture che abbiano
presentato istanza di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio,
successivamente alla scadenza del termine previsto dal decreto del 16 marzo 2012 (31/10/2012) e non
oltre il 01/03/2014.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Datilo)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

S0103.030.02

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C di cui alle attività 12 e 13 dell'Allegato I.

Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento concernenti l'oggetto, si rappresenta che quanto precisato nella nota DCPREV Prot.n.17382 del 27 dicembre 2013, può trovare applicazione anche per la classificazione delle attività di cui ai punti 12 e 13 dell'Allegato I al D.P.R.151/11.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Largo Santa Barbara, 2 - 00178 Roma - tel. n. 06.716362508 fax. n. 06.716362507

032101.01.4113.87



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. **0017382** del **27/12/2013**

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Gasolio in contenitori-distributori rimovibili per autotrazione.
D.M. 31 luglio 1934. Liquidi combustibili di categoria C.

Giungono a questa Amministrazione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di utilizzare il gasolio con temperatura di infiammabilità $T > 55 - 56$ °C nei contenitori-distributori rimovibili per autotrazione.

Al riguardo - sentito in proposito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi - si ritiene ammissibile tale possibilità in considerazione del fatto che il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C, possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.

Si evidenzia che i metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata del liquido devono essere quelli previsti dal citato decreto, ovvero funzionanti secondo gli stessi principi.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(FIRMI)

mi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

S0103.09.09

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Oggetto: D.M. 12 aprile 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”- Indicazioni applicative .

Con il D.M. 12 aprile 1996 sono state emanate disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

Nel periodo di applicazione del predetto decreto si è registrata una significativa evoluzione tecnologica nel settore impiantistico in argomento che ha determinato la necessità di avviare l'aggiornamento dello stesso.

Nelle more dell'aggiornamento e ai fini dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, risulta utile ricordare che l'impianto interno di adduzione del gas, come definito alla lettera h) dell'allegato al DM 12 aprile 1996, è soggetto alle procedure del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37.

Tale impianto deve essere progettato e realizzato secondo la regola dell'arte ed, in particolare, può essere conforme a norme di prodotto e di installazione adottate sia a livello comunitario (ad esempio norme UNI EN) che a livello nazionale dall'Ente di Unificazione Italiano (norme UNI).

Tale approccio consente l'utilizzo di norme regolarmente aggiornate, ai sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria , che tengono conto dell'evoluzione tecnologica di settore.

Al riguardo si segnala la pubblicazione della norma UNI 11528 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35kW”, di recente emanazione (febbraio 2014), nonché la norma UNI 8723:2010 “Impianti a gas per l'ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni di sicurezza”, che ben rappresentano la recente evoluzione tecnologica dei rispettivi aspetti impiantistici, individuandone la regola dell'arte.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

DM 1 luglio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m². (GU Serie Generale n.159 del 11-7-2014)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

Ravvisata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi di superficie superiore a 3000 m²;

Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m², così come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.

Art. 2 - Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali aree limitrofe;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3 - Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4 - Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni riportate nel titolo I, capo I della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano alle attività di demolizione veicoli di cui all'art. 1 di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.

2. Se gli interventi effettuati su attività esistenti comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui al titolo I, capo I, della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano solo agli impianti ed alle parti dell'attività oggetto di intervento di modifica ovvero di ampliamento. Se l'aumento di superficie da destinare ad attività di demolizione autoveicoli è superiore al 50% di quella esistente, fermi restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio sono adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

3. Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a quanto ivi previsto, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II della regola tecnica allegata al presente decreto, applicate all'intera attività.

4. Le attività di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle disposizioni riportate nel titolo I, capo II della regola tecnica allegata al presente decreto o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della medesima regola tecnica, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, salvo nei seguenti casi:

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 5 - Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è

richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti di cui all'art. 4, comma 4, sono adeguate alle disposizioni del titolo I, capo II della regola tecnica allegata al presente decreto, entro i seguenti termini:

a) tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda i punti 11, 12, 15 (salva la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), 16 (limitatamente alla rete di naspì ed idranti) e 17;

b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti disposizioni.

2. In caso di applicazione delle disposizioni del titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti di cui all'art. 4, comma 4, sono adeguate entro i termini di seguito indicati:

a) tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 (limitatamente all'illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), B.5, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai punti:

B.3.1, relativamente al presidio fisso;

B.5.1;

b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni nonché per la predisposizione di un idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta.

3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei commi 1 e 2.

4. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a) e b) dei commi 1 e 2 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° luglio 2014

Il Ministro: Alfano

ALLEGATO**REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONI DI VEICOLI E SIMILI, CON RELATIVI DEPOSITI, DI SUPERFICIE SUPERIORE A 3000 m².****TITOLO I****1. – GENERALITÀ****1.1 – TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI**

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al D.M. 30/11/1983 (G.U. n. 339, del 12/12/1983) e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della presente regola tecnica, le attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m² sono indicate con la denominazione di Centro di raccolta veicoli a motore fuori uso.

Si definiscono, altresì:

- a) **CENTRO DI RACCOLTA VEICOLI A MOTORE FUORI USO** (nel seguito denominato “centro”): area recintata e/o delimitata all’interno della quale si svolge l’attività di demolizione veicoli nonché ogni altra operazione ad essa pertinente. Nel centro possono essere effettuate anche attività di autosoccorso, deposito giudiziario e deposito rottami metallici;
- b) **AREA DI BONIFICA**: zona all’interno del centro dove avvengono le operazioni di bonifica così come previsto dall’allegato primo, punto 5.1, del Decreto Legislativo 209/2003;
- c) **SETTORE DI PARCHEGGIO DEI VEICOLI DA DESTINARE A DEMOLIZIONE**: area all’interno del centro adibita a parcheggio dei veicoli in accettazione;
- d) **SETTORE DI PARCHEGGIO REGOLAMENTATO**: area all’interno del centro adibita a parcheggio dei veicoli bonificati cioè privati delle sostanze pericolose presenti quali carburanti, olii, liquido radiatore;
- e) **SETTORE ROTTAMAZIONE**: area all’interno del centro adibita a parcheggio dei veicoli bonificati e privati delle parti riutilizzabili; (devono essere ancora asportate tutti quei componenti destinati al riciclo quali vetro, plastiche e pneumatici);
- f) **SETTORE DEPOSITO CARCASSE**: area all’interno del centro adibita a ove vengono depositate le carcasse dei veicoli, eventualmente anche pressate;
- g) **SETTORE DEPOSITO ROTTAMI**: deposito di rottami metallici diversi dalle carcasse dei veicoli.




1.2 – RINVIO A DISPOSIZIONI E CRITERI DI PREVENZIONE INCENDI

Per le aree e impianti a rischio specifico, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le relative disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

1.3 - CLASSIFICAZIONE

In base alla superficie occupata dal centro, le attività di che trattasi si suddividono in:

- **Tipo 1:** superficie superiore a 3000 e sino a 5000 m²;
- **Tipo 2:** superficie superiore a 5000 e sino a 10000 m²;
- **Tipo 3:** superficie superiore a 10000 m².



CAPO I

ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

2. UBICAZIONE

Le aree da destinare all'attività di demolizione auto e simili devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Le distanze di sicurezza sono da considerare rispetto alle strutture fisse ove è presumibile la presenza di persone (ad esempio, uffici, officine, depositi al chiuso ecc.).

2.1 – Accesso all'area

I centri devono essere permanentemente accessibile ai veicoli dei servizi di emergenza. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi ai centri e alle aree interne degli stessi devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Gli automezzi di soccorso devono poter raggiungere almeno l'ingresso del centro.

Per le attività di tipo 2 deve essere garantita la percorribilità, eventualmente anche sull'esterno, di tutto il perimetro del centro ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco ovvero la percorribilità, agli stessi mezzi dei Vigili del fuoco, della viabilità principale all'interno del centro.

Per attività di tipo 3 deve essere possibile la percorribilità ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco della viabilità principale all'interno del centro.

2.2 – Sistemazione interna

Nei centri devono essere chiaramente evidenziate e segnalate tutte le aree destinate alle varie operazioni che si susseguono nel ciclo lavorativo (parcheggio di accettazione, settore di parcheggio regolamentato, area di bonifica, settore deposito carcasse, depositi materiale di scarto, ecc...).

La sistemazione interna dei centri deve essere effettuata in modo da limitare la propagazione degli incendi tra i vari settori ed aree operative. In particolare la distribuzione interna dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- ogni settore destinato al parcheggio in accettazione dei veicoli non deve eccedere i 500 m² di superficie;
- ogni settore destinato al parcheggio regolamentato non deve eccedere i 1500 m² di superficie, se i veicoli dotati di pneumatici;
- ogni settore destinato al parcheggio regolamentato non deve eccedere i 2000 m² di superficie, se i veicoli sono privi di pneumatici;
- ogni settore destinato al deposito delle carcasse non deve eccedere 1500 m²;



- tra i vari settori deve essere lasciato uno spazio libero di larghezza non inferiore a 3,5 m;
- tra l'area di bonifica ed i restanti settori destinati a deposito o ad altre operazioni del ciclo lavorativo deve essere mantenuta una distanza minima non inferiore a 5 m qualora non sia garantita suddetta distanza, devono essere interposte idonee strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 90;
- tra le singole aree che costituiscono uno specifico settore deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 3 m.

3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

3.1 Resistenza al fuoco delle strutture

In generale, per le strutture fisse a servizio dei centri salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano per quanto compatibile le disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'Interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.

4. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

Le persone presenti all'interno dei centri devono essere in grado di raggiungere i punti di raccolta individuati dal piano di emergenza e predefiniti attraverso un sistema di percorsi interni opportunamente indicati e segnalati, per poter raggiungere autonomamente l'esterno del centro.

In presenza di recinzione del centro devono essere previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione per quanto possibile contrapposta con barriere/cancelli aventi possibilità di apertura dall'interno.

5. ATTIVITA' ACCESSORIE

5.1 – Depositi di liquidi e gas combustibili o infiammabili

I depositi di liquidi e gas combustibili ed infiammabili devono essere realizzati in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi ovvero, in loro assenza, secondo i criteri generali di prevenzione incendi.

5.2 –Area di bonifica

Le operazioni di bonifica devono avvenire attraverso procedure e con attrezzature idonee allo scopo e comunque in conformità con la valutazione dei rischi specifici di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5.3 –Depositi di materiali combustibili

I depositi di materiali combustibili ubicati all'aperto o sotto tettoia, anche se eventualmente contenuti in appositi contenitori, devono essere posizionati in maniera tale da garantire, in caso d'incendio, la non propagazione dell'incendio stesso.



6. SERVIZI TECNOLOGICI

6.1 – Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Nei locali al chiuso ed in corrispondenza dei punti di raccolta delle persone, deve essere presente un impianto di illuminazione di sicurezza. In caso di interruzione dell'energia elettrica deve essere prevista un'illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 5 lux ad un metro dal pavimento lungo le vie d'uscita e dal piano di calpestio del punto di raccolta. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma. Per le attività a rischio specifico devono essere seguite le rispettive regole tecniche.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione incendi.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalla normativa vigente. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($\leq 0,5$ sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per l'impianto idrico antincendio. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.


7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

7.1 - Estintori

I locali al chiuso interni ai centri devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere: devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m e comunque in maniera coerente con la valutazione dei rischi.

Nell'area di bonifica deve essere previsto almeno un estintore carrellato con capacità estinguente AB1C.



In corrispondenza di ogni settore, deve essere previsto almeno un estintore con capacità estinguente AB1C.

Per le attività a rischio specifico devono essere seguite le rispettive regole tecniche.

7.2 – Rete di naspi e idranti

I centri, nel loro complesso, devono essere dotati di apposita rete idrica antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo la regola d'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779 è così stabilito:

Centri di Tipo 1 = livello 1 solo idranti a muro o naspi;

Centri di Tipo 2 = livello 2 con solo idranti a muro o naspi;

Centri di Tipo 3 = livello 2 con solo idranti a soprasuolo.

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845, per le attività di tipo 3.

8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

8.1 – Generalità

Nelle zone o aree in cui è prevista l'installazione di impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo deve essere progettato, installato, collaudato e gestito secondo la regola d'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

8.2 – Caratteristiche

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. L'impianto di rivelazione deve consentire la eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

8.3 – Sistema di allarme

I centri devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti i presenti. Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.



9. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l'altro:

- i percorsi e le uscite di esodo;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
- i pulsanti di allarme.

Deve altresì essere prevista apposita segnaletica stradale verticale ed eventualmente orizzontale per disciplinare il traffico interno ed imporre una velocità di max 10 km/h all'interno del centro.

Le tubazioni di trasporto dei liquidi e gas infiammabili e gli eventuali serbatoi e recipienti di stoccaggio devono essere adeguatamente protetti dagli urti qualora limitrofi a percorsi carrabili.

10. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998.

10.1 - Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui percorsi e vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone e la circolazione dei mezzi riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme. Stessa efficienza dovrà essere sempre garantita per gli impianti tecnici.

10.2 – Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella mobile a condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile.

L'elenco dei numeri utili, tra i quali quello di soccorso dei Vigili del fuoco deve essere chiaramente riportato sugli avvisi interni inerenti la sicurezza.



10.3 – Addestramento del personale – primo intervento

Il responsabile dell'attività, sulla base del piano di sicurezza predisposto dovrà provvedere in particolare ad una corretta formazione del personale sia sull'uso corretto dei mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento sia sull'azionamento del sistema di allarme e successiva chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.

In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza ad iniziare dagli allarmi;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti eventualmente presenti all'interno del centro;
- utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
- collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso.

Nei centri di tipo 1, durante le ore di attività, dovranno essere presenti almeno 2 persone formate per l'attuazione delle misure di prevenzione e lotta degli incendi; per le attività di tipo 2 e 3 il numero di addetti presenti non potrà essere inferiore a quattro di cui almeno una in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art.3 della Legge 28.11.96 n°609.

10.4 – Registro dei controlli

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per il controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

10.5 – Istruzioni di sicurezza

All'ingresso del centro devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e degli utenti in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'area per le squadre di soccorso che deve indicare:

- ◇ le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i relativi varchi sulla recinzione nonché i punti di raccolta;
- ◇ i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;
- ◇ i dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- ◇ i divieti da osservare da parte degli utenti.



CAPO II

ATTIVITÀ ESISTENTI

11. UBICAZIONE

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.

11.1 – Accesso all'area

◇ Il centro deve essere permanentemente accessibile ai veicoli dei servizi di emergenza. Gli automezzi di soccorso devono poter raggiungere almeno l'ingresso del centro. Per le attività di tipo 2 deve essere garantita la percorribilità, eventualmente anche sull'esterno, di tutto il perimetro del centro ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco ovvero la percorribilità, agli stessi mezzi dei Vigili del fuoco, della viabilità principale all'interno del centro.

Per attività di tipo 3 deve essere possibile a percorribilità ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco della viabilità principale all'interno del centro.

11.2 – Sistemazione interna

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.2.

12. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 3.1.

13. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 4.

14. ATTIVITÀ ACCESSORIE

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 5.

15. SERVIZI TECNOLOGICI

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 6.1.

16. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 7.

17. – IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 8.

18. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 9.

19. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 10.



TITOLO II

METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ ESISTENTI DI DEMOLIZIONI DI VEICOLI E SIMILI CON RELATIVI DEPOSITI

GENERALITÀ

Ai fini dei termini, definizioni e tolleranze dimensionali del presente titolo si applicano le definizioni di cui al punto 1.1 del Titolo I, nonché quelle riportate nel corpo del presente Titolo.

Scopo del presente Titolo è la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell'insediamento ove si svolgono attività di demolizione di veicoli e simili con relativi depositi.

La proporzionalità delle misure di sicurezza viene ottenuta in due fasi, trattate rispettivamente nella Parte A e B del presente Titolo:

PARTE A - categorizzazione del centro;

PARTE B - definizione delle misure di sicurezza per le varie categorie del centro.

La Parte A definisce le modalità per determinare la categoria, ai fini antincendio, dei centri attraverso il riconoscimento della situazione in esame all'interno di un gruppo di scenari pre-codificati, definiti e differenziati in base ai seguenti tre aspetti caratterizzanti:

1) contesto nel quale il centro è inserito: aspetto che permette di tenere conto del livello di interdipendenza tra il centro e ambiente esterno in particolare con riferimento alle potenziali interferenze con elementi sensibili esterni (quali ad esempio vie di comunicazione primarie, ospedali, ecc.) ovvero la presenza di elementi di separazione parafuoco tra il centro ed elementi esterni che evitano la propagazione di un evento interno verso l'esterno o viceversa.

2) caratteristiche dei comparti(*) interni: aspetto che consente di connotare la tipologia di scenario incidentale di riferimento, che potrebbe essere necessario fronteggiare, attraverso l'analisi congiunta dei seguenti elementi:

- a) tipologia di avversità dello scenario di incendio potenziale;
- b) tipologia di potenziale esposizione di persone;
- c) presenza di punti di criticità specifica.

(*) Comparto: area del centro che presenta caratteristiche di unitarietà spaziale e d'uso.

3) ubicazione e lay-out del centro: aspetto che consente di tenere conto dei fattori che concorrono a determinare le possibilità e la modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario emergenziale di riferimento, mediante l'analisi congiunta dei seguenti elementi:



- a) raggiungibilità del centro da parte dei soccorritori esterni;
- b) livello di accessibilità al centro da parte dei soccorritori esterni;
- c) configurazione distributiva del sistema viario interno al centro;
- d) estensione del centro.

La Parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle varie categorie antincendio determinate nella Parte A.

Lo schema 1 della pagina seguente sintetizza la procedura.



Schema 1 : schema a blocchi del metodo



PARTE A

CATEGORIZZAZIONE DEI CENTRI DI DEMOLIZIONE AI FINI ANTINCENDIO

A.1. ANALISI DEL CONTESTO INSEDIATIVO

Un centro si considera “interdipendente”, cioè potenzialmente impattante sul contesto, se a distanza da elementi sensibili inferiore o uguale a quella indicata nella seconda colonna del prospetto A.1. Detta distanza deve essere misurata dal perimetro del centro.

Prospetto A.1 – Distanza di influenza

Tipo elemento sensibile	Distanza di influenza (m)
Autostrada, ferrovia	150
Viabilità a scorrimento veloce	100
Ospedale	200
Scuola	200

L’interdipendenza con elementi sensibili presenti nel contesto viene codificato con il simbolo * (asterisco). L’assenza di interdipendenza non prevede alcun codice o simbolo.

A.2. CARATTERIZZAZIONE DEI COMPARTI

A.2.1 - Suddivisione del centro in comparti

La presenza di elementi di interruzione aventi caratteristiche almeno pari a quelle indicate nel Prospetto A.2 consente di distinguere aree contigue funzionalmente separate o interrotte nella loro continuità e di suddividere la superficie del centro in comparti.

Prospetto A.2 - Elementi di interruzione

Tipologia elemento di interruzione	Descrizione	Valore del parametro geometrico di riferimento
Fasce libere	strade interne sgombre da qualsiasi materiale combustibile o spazi privi di vegetazione o con sola presenza di manto erboso di larghezza L_f almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$L_f = 3$ m
Muri separazione	Muri in c.a. di spessore almeno pari a 20 cm di altezza H_s almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$H_s = 2.5$ m






A.2.2 - Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee


¶ Nel centro di demolizione sono individuate le seguenti aree operative definite nella parte I:

- Area di bonifica;
- Settore di parcheggio dei veicoli da destinare a demolizione;
- Settore di parcheggio regolamentato;
- Settore rottamazione;
- Settore deposito carcasse;
- Settore deposito rottami;
- Area Uffici;
- Magazzini.

Per ogni area operativa viene determinato lo scenario incidentale potenziale associando il codice definito nel prospetto A.4, il cui significato è definito nel Prospetto A.3.


Prospetto A.3 – codifica scenari incidentali di riferimento

<i>Evento</i>	<i>Propagazione limitata</i>	<i>Propagazione non limitata</i>
<i>Piccole - medie proporzioni</i>	 <i>L - Limitato</i>	 <i>E - esteso</i>
<i>Grandi proporzioni</i>	 <i>S - Sviluppo verticale</i>	 <i>V - vasto</i>
<i>ATEX</i>	 <i>F - fiammata</i>	 <i>D - deflagrazione</i>



Prospetto A.4 – assegnazione degli scenari incidentali potenziali

Tipologia di scenario	Focolaio riferimento	Scenario gestionale	Codifica scenario incidentale
<i>Parcheggio veicoli da destinare a demolizione</i>	<i>Auto</i>	<i>Separazioni di 3 m ogni 10x10m (2 file di 5 auto accostate)</i>	<i>L</i>
		<i>Assenza separazioni di 3m ogni 10x10m oppure comparto estensione > 500 m²</i>	<i>E</i>
<i>Area di bonifica e di trattamento</i>	<i>Materiale o gas infiammabili</i>	<i>Assenza recupero gas</i>	<i>D</i>
		<i>Presenza estrazione/recupero gas</i>	<i>F</i>
<i>Parcheggio regolamentato e area rottamazione</i>	<i>carcasse/plastiche</i>	<i>Accatastamento max su 2 livelli in comparti fino a 1000 m²</i>	<i>E</i>
		<i>Accatastamento su più di 2 livelli oppure comparto > 1000 m²</i>	<i>V</i>
<i>Depositi</i>	<i>Pneumatici/plastiche</i>	<i>In cassoni metallici separati di almeno 3 m in entrambe le direzioni (6m da settore bonifica) in comparto fino a 1000 m²</i>	<i>S</i>
		<i>Accatastamento in mucchi o deposito in cassoni accostati a meno di 3m(meno di 6m rispetto settore bonifica) in comparto fino a 1500 m² oppure comparto > 1500 m²</i>	<i>V</i>
	<i>Gas recuperato</i>	<i>Bottiglie/serbatoi</i>	<i>D</i>
<i>Area uffici e magazzino</i>	<i>Materiale recuperato</i>	<i>Zone compartimentate < 200 mq</i>	<i>L</i>
		<i>Magazzino > 200 m²</i>	<i>E</i>



Prospetto A.5 – categorizzazione in funzione degli scenari incidentali presenti

In esito all'assegnazione degli scenari incidentali potenziali, si procede ad associare al centro una categoria (M, N, R), come da prospetto seguente:


<i>Scenario emergenziale</i>	<i>Categoria</i>
<i>Solo L, F</i>	<i>M - minore</i>
<i>Presenza di E,S ma non V e non D</i>	<i>N - normale</i>
<i>Presenza di V oppure D</i>	<i>R - rilevante</i>

A.2.3 - Caratterizzazione criticità specifiche

Nell'ambito del centro possono essere presenti zone destinate a servizi di supporto quali piazzole rifiuti, locali tecnologici, zone di stoccaggio di sostanze pericolose a servizio delle attività, che costituiscono elementi di criticità specifica che devono essere gestiti nel rispetto degli specifici requisiti definiti nella Parte B.

A.2.4 - Identificazione attività aree e locali a rischio specifico

Nell'ambito del centro vengono identificate e localizzate le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico.



A.3. CARATTERIZZAZIONE DELL'UBICAZIONE E DEL LAY-OUT

Ubicazione e lay-out del centro incidono su possibilità e modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario incidentale di riferimento.

La caratterizzazione viene effettuata definendo un indice di vulnerabilità funzionale del centro dipendente dai seguenti fattori:

- disponibilità dell'assistenza da parte di soccorritori esterni, in termini di raggiungibilità e di accessibilità al centro;
- presenza di lay-out favorevole alla praticabilità dell'intervento;
- estensione massima dei comparti;
- estensione del centro.

A.3.1 - Vulnerabilità funzionale del centro

Il livello di vulnerabilità funzionale del centro è definito dal Prospetto A.6.

Prospetto A.6 Livello vulnerabilità funzionale del centro

Lay-out distributivo della viabilità interna carrabile con mezzi di portata fino a 35 q e di larghezza almeno pari a 3 m	Estensione massima dei comparti o del centro	Raggiungibilità del centro da parte di mezzi VVF con tempi di percorrenza inferiori a 20 min		
		si ¹		no
		Centro con accessibilità multipla indipendente ²	Centro con accesso singolo	
Organizzazione a maglia (ossia che consente di raggiungere ogni punto almeno con due percorsi contrapposti)	superficie comparti $\leq 1500 \text{ m}^2$ e centro $\leq 10000 \text{ m}^2$	1	1	3
	superficie comparti $> 1500 \text{ m}^2$ oppure centro $> 10000 \text{ m}^2$	1	2	3
Organizzazione a pettine o mista	superficie comparti $\leq 1000 \text{ m}^2$ e centro $\leq 10.000 \text{ m}^2$	2	2	4
	superficie comparto $> 1000 \text{ m}^2$ oppure centro $> 10000 \text{ m}^2$	2	3	4

(1) condizione che si ritiene convenzionalmente soddisfatta se la sede o distaccamento dei Vigili del fuoco è a distanza dal centro inferiore a 20 km in pianura o 10 km se il tragitto comprende tratte di percorrenza prevalentemente in zona montana.

(2) per accessibilità multipla indipendente si intende la presenza di due o più accessi carrabili che consentano l'accesso al centro anche in caso di evento incidentale che interessa uno degli accessi

Il Prospetto A.7 fornisce un'interpretazione operativa dei vari livelli di vulnerabilità funzionale riportati nel Prospetto A.6.



Prospetto A.6 – Significato operativo dei vari livelli di vulnerabilità funzionale

Livello di vulnerabilità funzionale	Tipologia di risposta associata	Descrizione
1	<i>prontamente assistibile</i>	ubicazione e lay-out che consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una pronta assistenza da parte dei soccorritori esterni
2	<i>assistibile</i>	ubicazione e lay-out che consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento
3	<i>autogestita</i>	ubicazione e lay-out che: - non consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento - non comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l'evento
4	<i>autogestita gravosa</i>	ubicazione e lay-out che: - non consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento - comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l'evento

A.4. CATEGORIZZAZIONE DEL CENTRO AI FINI ANTINCENDIO

La categorizzazione del centro ai fini antincendio è espressa attraverso un codice alfanumerico connotativo dello scenario emergenziale di riferimento composto da:

- una lettera maiuscola: indicativa dello scenario incidentale di riferimento più gravoso presente, definito secondo i criteri di cui al precedente punto A.2 e considerando crescente da L, S, F, E, D, V la gravosità degli scenari;
- un numero da 1 a 4: indicativo del livello di vulnerabilità funzionale definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.3;
- un eventuale asterisco: la cui presenza indica l'interdipendenza con il contesto definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.1.

M3; R1*; N2; M2*; R4

Figura 1. Esempi di codici di categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio



PARTE B

MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE ANTINCENDIO

Le misure di sicurezza hanno lo scopo di impedire il generarsi dello scenario emergenziale potenziale e di definire le condizioni necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all'evento qualora questo abbia comunque a verificarsi.

Tali misure sono definite in modo proporzionato e contestualizzato alla situazione della realtà esaminata facendo riferimento alla categoria antincendio del centro definita secondo i criteri di caratterizzazione indicati nella Parte A.

Le misure di sicurezza vengono distinte con riferimento ai seguenti aspetti:

1. organizzazione generale;
2. precauzioni;
3. comunicazioni;
4. allontanamento;
5. contrasto.

Per le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico regolamentate da disposizioni di prevenzione incendi (attività commerciali, autorimesse, gruppi elettrogeni, impianti di produzione calore, depositi di g.p.l., ecc.) si applicano le specifiche disposizioni in materia.

B.1. - ORGANIZZAZIONE GENERALE

B.1.1 - Raccordo con soggetti esterni

Per i centri classificati come *interdipendenti* con il contesto (codificati con asterisco) è necessario un raccordo con i soggetti esterni gestori degli elementi sensibili su cui possono impattare gli effetti dell'evento emergenziale (autostrade, ferrovie, ospedali, ecc.) per definire le modalità di pronto coordinamento delle operazioni di emergenza in caso di incendio all'interno del centro. Tali accordi e le relative procedure di coordinamento devono essere richiamati nel piano di emergenza.

B.1.2 - Zone di sicurezza relativa

Possono essere considerate *zone di sicurezza relativa* tutte le aree e gli edifici che, rispetto ad un'area potenzialmente interessata da un incendio:

- a) si trovano ad una distanza di almeno 10 m;
- b) consentono accesso e allontanamento indipendenti, senza che nell'allontanamento venga attraversata l'area interessata dall'incendio;
- c) hanno complessivamente dimensioni sufficienti a contenere le persone presenti nel centro, considerando una densità massima di affollamento pari a 1.2 persone/m².

Dette zone possono essere interne al centro e/o esterne in prossimità allo stesso.

B.1.3 - Servizio di sicurezza interno

Il *servizio di sicurezza interno* è l'insieme delle persone preposte alla lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso d'incendio. Le caratteristiche ed il numero di addetti del servizio, coerentemente con la valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, devono essere idonei a coprire sia le esigenze di



assistenza all'esodo che di lotta antincendio, e comunque non inferiori a quanto indicato nel prospetto seguente:

categoria insediamento	vulnerabilità funzionale insediamento		
	1,2	3	4
M	Minimo n.2 addetti, con corso per rischio medio		Squadra antincendio, con corso per rischio medio.
N	Squadra antincendio, con corso per rischio medio.	Squadra antincendio per gestire scenari tipo E con corso per rischio medio	Squadra antincendio per gestire autonomamente scenari tipo E, con corso per rischio elevato ed attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609
R	Squadra antincendio addestrata per gestire scenari tipo V, con corso per rischio elevato ed attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609		Squadra antincendio per gestire <u>autonomamente</u> scenari tipo V, con corso per rischio elevato ed attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609


Il personale deve essere adeguatamente formato e addestrato con particolare riferimento agli interventi necessari per gestire le varie tipologie di scenari emergenziali potenziali presenti all'interno del centro. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare a periodiche riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni antincendio (da tenere almeno una volta all'anno) sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto. In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza, con particolare riferimento alle comunicazioni da inviare ed allarmi da attivare ;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti del centro;
- utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
- collaborare con il personale degli enti esterni di soccorso.

B.1.4 - Atlante di caratterizzazione antincendio

Il responsabile dell'attività è tenuto a realizzare e a mantenere costantemente aggiornato l'insieme delle mappe di caratterizzazione antincendio del centro (atlante), che consentono di identificare e caratterizzare almeno i seguenti aspetti:

- contesto
- accessibilità
- viabilità interna
- distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee
- dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio
- zone di sicurezza relative interne ed esterne
- punti di criticità specifica
- attività, aree e locali a rischio specifico.



L'Atlante costituisce una misura di sicurezza finalizzata alla conoscenza dei rischi e alla gestione della sicurezza antincendio ed è parte integrante ed essenziale del piano di emergenza ed evacuazione. L'atlante è utilizzato come strumento di riferimento conoscitivo nella pianificazione ed attuazione delle esercitazioni antincendio.

B.1.5 - Registro dei controlli

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre e tenere un registro dei controlli periodici in conformità alla vigente normativa.

B.1.6 – Piano di emergenza ed evacuazione

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre un piano di emergenza ed evacuazione sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998. È opportuno, inoltre, che le procedure di sicurezza siano direttamente riferite agli elementi riportati nell'Atlante di caratterizzazione antincendio e riguardino anche la gestione degli eventuali raccordi con soggetti esterni qualora necessari.

B.2. PRECAUZIONI

Le precauzioni sono misure di sicurezza finalizzate a minimizzare:

1. la presenza delle sorgenti di incendio;
2. le condizioni predisponenti all'attivazione dell'incendio;
3. le occasioni di attivazione dell'incendio.

A titolo indicativo e non esaustivo, nel centro sono tipicamente presenti le seguenti aree caratterizzate da specifici rischio incendio:

- a) Area di bonifica;
- b) Settore di parcheggio dei veicoli in accettazione
- c) Settore di parcheggio regolamentato;
- d) Settore rottamazione;
- e) Settore deposito carcasse;
- f) deposito rottami metallici diversi dal settore deposito carcasse;
- g) Area Uffici;
- h) Magazzini.
- i) Stoccaggi dei rifiuti pericolosi (batterie non riusabili, liquidi, ecc);
- j) Stoccaggi dei rifiuti recuperabili (pneumatici non riusabili, alcuni tipi di plastiche, ecc);

Il responsabile dell'attività deve prendere i necessari provvedimenti affinché vengano rispettati i seguenti divieti e vengano adottate le precauzioni indicate nei punti seguenti:

Disposizioni generali

- Le fasce di separazione fra zone / comparti devono essere mantenute pulite, in ordine e utilizzate solo per il transito dei veicoli e pedonale;



- l'utilizzo di apparecchiature a fiamma libera o in grado di produrre scintille deve avvenire esclusivamente attraverso apposite procedure operative, redatte a seguito di specifica valutazione del rischio incendio (presenza o meno di materiale combustibile o infiammabile nelle vicinanze, adozione o meno di schermi parafuoco, presenza o meno di attrezzature di spegnimento di primo intervento, necessità o meno di successivi ispezioni tese a verificare presenza di possibili incendi covanti, ecc....);
- sia predisposta idonea cartellonistica indicante le precauzioni di prevenzione incendi e le istruzioni per la segnalazione di emergenza incendio;
- divieto di parcheggio auto a ridosso dell'area di bonifica e delle zone ove si effettuano lavorazioni comportanti l'utilizzo di fiamme libere o attrezzature che producono scintille;
- l'area di bonifica o le aree ove avvengono lavorazioni comportanti l'utilizzo di fiamme libere o con attrezzature che producono scintille devono essere contornate da una fascia di rispetto avente profondità non inferiore a 10 m sgombrata da materiale combustibile;

Impianti tecnologici

Tutti gli impianti tecnologici presenti nel centro devono essere progettati, realizzati, mantenuti e verificati in conformità alla regola dell'arte ed utilizzati in conformità alle specifiche di esercizio.

Detenzione di sostanze pericolose

- Le sostanze pericolose eventualmente presenti all'interno del centro devono essere conservate e manipolate secondo le specifiche disposizioni previste dalla vigente normativa.

B.3 - COMUNICAZIONI

Le misure di sicurezza relative alle comunicazioni sono volte a garantire:

- a) la comunicazione del gestore con l'esterno;
- b) la comunicazione interna con eventuali utenti;
- c) la comunicazione tra addetti per coordinamento emergenza.

A tal fine devono soddisfare le seguenti esigenze:

- garantire un punto di riferimento in caso di emergenza per utenti e soccorritori esterni;
- fornire strumenti di segnalazione dell'emergenza;
- disporre di strumenti di allertamento degli utenti;
- disporre di sistemi di comunicazione tra gli addetti del servizio di sicurezza interno per garantire il coordinamento degli interventi.



B.3.1. Misure minime per la comunicazione

Tipo insediamento	Categoria centro		
	M	N	R
superficie sino a 3000 mq	I		
superficie superiore a 3000 e sino a 5000 mq	I	I e (II o III)	I e (II o III) e IV
superficie superiore a 5000 e sino a 10000 mq	I e (II o III) e IV		
superficie superiore a 10000 mq	I e II e III e IV		
Presenza di codice asterisco *	Comunicazione esterna per interdipendenza		

Caratteristiche delle singole misure:

*Comunicazione esterna per interdipendenza (punto A.1) per codice **

Comunicazione precodificata con gestori di strutture/infrastrutture esterne, al fine di dare attuazione agli accordi per la sicurezza in caso di emergenza. La comunicazione deve essere effettuata da persona appositamente formata e incaricata.

I. Presidio fisso

Il presidio fisso è un luogo interno al centro debitamente segnalato e permanentemente presidiato (Uffici, Magazzino di vendita, ecc.) in grado di raccogliere, valutare e gestire le situazioni di emergenza che si possono verificare nell'ambito dell'attività durante l'apertura della stessa.

Il presidio fisso deve disporre di idonei sistemi e/o mezzi di comunicazione con il personale addetto alla gestione della sicurezza e con i soccorritori esterni.

II. Punto segnalazione emergenze

Il punto di segnalazione emergenze è un presidio fisso o mobile di comunicazione, utilizzabile all'interno del centro, attraverso il quale è possibile trasmettere una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso. Nel caso di sistema fisso, i punti di segnalazione devono trovarsi a distanza reciproca non superiore a 150 m misurati lungo i percorsi viari.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di segnalazione deve essere di almeno 30 minuti.

III. Dispositivi di allertamento

I dispositivi di allertamento sono sistemi che consentono la diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di allontanamento dalle aree critiche verso le zone di sicurezza relativa. Possono essere megafoni ovvero sistemi di diffusione sonora di tipo mobile o fisso o anche sistemi di attivazione di sirene d'allarme con suono preventivamente codificato e pubblicizzato anche agli utenti.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di diffusione sonora deve essere di almeno 30 minuti.



IV. Dispositivi di comunicazione operativa di emergenza

Al fine di garantire un buon coordinamento delle operazioni di emergenza, è necessario dotare gli addetti del servizio di sicurezza interno di idonee apparecchiature per le comunicazioni.

B.4. - Misure per l'allontanamento

Le misure di sicurezza relative all'allontanamento sono volte a:

- a) facilitare l'allontanamento;
- b) garantire una adeguata assistenza all'esodo.

Le misure di sicurezza, in particolare, sono ricondotte ai seguenti criteri:

- usufruire della presenza di idonee facilitazioni per l'individuazione e la percorribilità delle vie d'allontanamento;
- agevolare e assistere le persone coinvolte nell'allontanamento dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa.

Per tutte le categorie di insediamento dovranno essere predisposte:

- Segnaletica e planimetrie orientative, unite a note informative;
- Illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta;
- Nelle zone operative dovrà essere esclusa la presenza di personale non addetto / utenti; se prevista dovrà essere limitata e prevedere l'accompagnamento degli utenti in condizioni ordinarie e in emergenza;
- Nelle zone riservate agli utenti (magazzino vendita ecc.) dovrà essere presente almeno un addetto incaricato di accompagnare gli stessi, in caso di emergenza, nelle aree a sicurezza relativa o direttamente all'esterno.

B.5 - CONTRASTO

Le misure di sicurezza relative all'azione di contrasto sono volte a consentire:

- a) l'azione di contrasto e spegnimento degli incendi;
- b) l'azione di contenimento per evitare la propagazione;
- c) l'efficace intervento di enti esterni (VVF e eventuali squadre antincendio di reciproca collaborazione)

Le misure di sicurezza sono definite con riferimento ai seguenti criteri:

- disporre in modo diffuso di idonee dotazioni di base;
- disporre di risorse sufficienti ed idonee per poter attuare un primo intervento da parte degli addetti preposti alla lotta antincendio;
- disporre di un numero adeguato di addetti alla lotta antincendio, muniti di idonei dispositivi ed attrezzature d'intervento sugli scenari emergenziali potenziali presenti nell'insediamento;
- garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli enti esterni di soccorso;



B.5.1 - Dotazioni di base

Tutte le zone del centro devono essere dotate di un adeguato numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere.

Gli stessi devono essere ubicati in posizioni facilmente accessibili, visibili e segnalate in modo che la distanza che la persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente minima 34A 113BC.

Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

In prossimità di ogni punto di utilizzo di fiamme libere o attrezzature che possono produrre scintille, laddove previsto, dovrà essere tenuto a disposizione almeno un estintore con idoneo estinguente e capacità estinguente sufficiente, comunque non inferiore a 34 A 113BC.

B.5.2 - Risorse per il primo intervento

Le risorse per il primo intervento possono essere di tipo fisso o, in alternativa, di tipo mobile.

Nel caso in cui l'insediamento sia dotato di una rete idrica antincendio realizzata in data antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, la stessa dovrà presentare almeno i requisiti prestazionali minimi previsti nel prospetto B.5.2.1.

Qualora non sia presente una rete idrica antincendio ovvero la stessa abbia caratteristiche inferiori a quelle previste nel prospetto B.5.2.1, dovranno essere garantite risorse idriche per il primo intervento con dispositivi antincendio mobili, debitamente predisposti, aventi caratteristiche minime almeno pari a quelle riportate nel prospetto B.5.2.1.

Qualora la rete idrica antincendio venga realizzata ex novo dovrà rispettare quanto previsto per le nuove attività, senza l'obbligo di realizzare l'approvvigionamento idrico di cui al successivo punto B.5.3.



B.5.2.1 - Risorse minime di primo intervento per le varie categorie di insediamento

CATEGORIA		SISTEMA FISSO (esistente)				DISPOSITIVI ANTINCENDIO MOBILI <i>(in alternativa al sistema fisso)</i>		
		massima distanza relativa tra apparecchi idranti o naspi <i>(m)</i>	numero ¹ getti idrici <i>(n)</i>	prestazioni dei getti idrici ² <i>(l/min) - (MPa)</i>	durata di erogazione <i>(min)</i>	quantità acqua <i>(l)</i>	sostanze estinguenti complemen tari	numero getti idrici disponib ili <i>(n)</i>
M	1, 2	80	1 idrante 2 naspi	idrante (120 - 0.2) <i>oppure</i> naspo (60 - 0.3)	30	---	---	---
	3, 4	80	1 idrante 2 naspi	idrante (120 - 0.2) <i>oppure</i> naspo (60 - 0.3)	45	600	---	1
N	1, 2	80	1 idrante 2 naspi	idrante (120 - 0.2) <i>oppure</i> naspo (60 - 0.3)	45	600	additivo ³	1
	3, 4	80	2 idrante 4 naspi	idranti (120 - 0.2) <i>oppure</i> naspi (60 - 0.3)	60	1500	additivo ³	2
R	1, 2	80	2 idrante 4 naspi	idranti (120 - 0.2) <i>oppure</i> naspi (60 - 0.3)	60	2500	additivo ³	2
	3, 4	60	2 idrante 4 naspi	idranti (120 - 0.2) <i>oppure</i> naspi (60 - 0.3)	90	3000	additivo ³	2

(1) Numero minimo di getti che devono poter essere contemporaneamente applicabili sull'incendio.


(2) Prestazioni minime dei getti idrici: portata minima (l/min) e pressione minima (Mpa) che deve essere garantita a monte dell'apparecchio erogatore.

(3) Additivo per migliorare le prestazioni di spegnimento.

B.5.3 - Approvvigionamento idrico

Le fonti idriche per l'approvvigionamento dei mezzi di soccorso esterni (V.V.F., C.F.S., Protezione Civile, Ente Parco, ecc.) ed interni mobili, possono essere costituite da una riserva idrica (serbatoio/i, piscina/e, , lago, mare, ecc.) o, in alternativa, da uno o più idranti alimentati da rete idrica pubblica o privata.

Le caratteristiche minime di tali risorse sono definite per le varie categorie di insediamento nel prospetto B.5.3.1.



Prospetto B.5.3.1 - Fonti minime di approvvigionamento idrico per le varie categorie di insediamento e per il rifornimento dei mezzi mobili

CATEGORI A		Tipologia di fonte di approvvigionamento			
		RISERVA IDRICA (m ³)	IDRANTI SOPRASUOLO (in alternativa a riserva idrica)		
			numero ¹ (n)	Portata attacco uscita DN 70 ⁽²⁾ (l/min)	durata di erogazione (min)
M	1	5	1	150	30
	2	10	1	300	30
	3, 4	15	1	300	45
N	1, 2	10	1	300	30
	3, 4	20	2	300	60
R	1, 2	20	2	300	60
	3, 4	30	2	300	90


(1) almeno un idrante in prossimità dell'accesso principale per i mezzi di emergenza ovvero ad una distanza non superiore a 100 m

(2) portata erogata da ciascun idrante in contemporanea.

Le fonti di approvvigionamento idrico di cui al prospetto B.5.3.1 devono essere disponibili nell'ambito o in prossimità all'insediamento; le stesse devono essere ubicate in posizione segnalata e facilmente accessibile ai mezzi esterni di soccorso e a quelli interni di tipo mobile; l'acqua deve essere facilmente prelevabile dai mezzi di soccorso e/o mobili.

B.5.4 – Dotazioni minime per il personale addetto alla lotta antincendio

Il personale addetto alla lotta antincendio deve essere dotato di idoneo equipaggiamento, dei dispositivi di protezione individuale, utensili ed attrezzature e di ogni altro mezzo o dispositivo necessario a fronteggiare i potenziali scenari emergenziali, in modo che sia garantita l'autoprotezione e l'efficacia delle azioni di contrasto e/o contenimento dell'evento, tenuto conto delle varie condizioni operative ed ambientali e in rapporto ai mezzi manuali, automatici, fissi e/o mobili impiegati.



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 luglio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido. (14A05976)

(GU n.174 del 29-7-2014)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

Ravvisata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per gli asili nido;

Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli asili nido, cosi' come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.

Art. 2

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni del Titolo I della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli asili nido di cui ai commi 2 ,3 e 4.

2. Le disposizioni riportate nel Titolo II della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano:

agli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti;

agli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con oltre 30 persone presenti, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

3. Gli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto con oltre 30 persone presenti sono adeguate alle disposizioni di cui al Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, salvo che nei seguenti casi:

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto all'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al Titolo IV della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli asili nido con meno di 30 persone presenti.

Art. 5

Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione

europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli asili nido esistenti di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;

b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;

c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.

2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2014

Il Ministro: Alfano

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI ASILI NIDO

Titolo I

Disposizioni comuni per tutti gli asili nido

1. DISPOSIZIONI COMUNI

1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della presente regola tecnica si definisce inoltre:

a. ASILO NIDO: struttura educativa destinata ai bambini di eta' compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.

b. EDIFICI DI TIPO ISOLATO: edifici esclusivamente destinati ad asilo nido e ad attivita' pertinenti ad esso funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni.

c. EDIFICI DI TIPO MISTO: edifici destinati ad altre attivita' oltre che all'asilo nido.

d. PERSONE PRESENTI: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell'attivita' il numero di bambini e/o neonati.

e. CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale e' possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al piu' prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

f. PERCORSI ALTERNATIVI: da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di 45°.

g. PIANO DI RIFERIMENTO: piano ove avviene l'allontanamento degli occupanti all'esterno dell'edificio, corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso.

h. ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO: modalita' di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.

i. SEZIONE: insieme degli spazi gioco, pranzo, riposo e locali igienici dedicato ai bambini suddivisi in fasce di eta' (sezione piccoli 3-12 mesi; sezione medi 12-24 mesi; sezione grandi 24-36 mesi).

j. ATTREZZATURA DI AUSILIO PER L'ESODO: attrezzatura, anche di tipo carrellato, per il trasporto dei neonati e dei bambini piccoli.

1.2. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi

1. Per le aree e impianti a rischio specifico, anche classificate come attivita' soggette ai procedimenti del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Titolo II

Asili nido di nuova realizzazione
con piu' di 30 persone presenti

2. UBICAZIONE

2.1. Generalita'

1. Gli asili nido devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni di prevenzione incendi vigenti per le attivita' scolastiche.

2. Gli asili nido possono essere ubicati in edifici di tipo isolato, ovvero in edifici di tipo misto purché il sistema di esodo sia ad uso esclusivo.

3. L'ubicazione dovra' consentire l'esodo verso luogo sicuro tramite percorso orizzontale o attraverso l'utilizzo di rampa con pendenza non superiore all'8%, e comunque tale da permettere ad una attrezzatura di ausilio per l'esodo di superarla. A tal fine devono essere interposti, almeno ogni 10 m di rampa, piani orizzontali per

il riposo.

4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3 dovrà essere assicurata la possibilità di evacuazione con modalità di esodo orizzontale progressivo.

5. Eventuali piani interrati non possono essere destinati alla presenza dei bambini.

2.2. Separazioni e comunicazioni

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con strutture di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a quelle previste al punto 3.1.

2. Gli asili nido non devono comunicare con attività ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attività ad essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte con caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60.

3. Possono comunicare con le attività pertinenti soggette agli adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti, fatto salvo quanto specificato nelle regole tecniche di riferimento.

4. E' ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a scuola dell'infanzia anche soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, purché si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

2.3. Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso

1. L'edificio ove è ubicato l'asilo nido deve essere accessibile ai mezzi di soccorso.

2. Per gli asili nido ubicati a partire dal primo piano deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco per consentire l'accesso all'attività.

3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

3.1. Resistenza al fuoco

1. Il carico d'incendio specifico dell'attività non dovrà superare 300 MJ/m^2 ; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico con carico di incendio $\leq 450 \text{ MJ/m}^2$.

2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'asilo nido, ivi compresi quelli di eventuali piani interrati, devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a:

45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m;

60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m;

90 per edifici con altezza antincendi oltre i 32 m.

3. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione degli asili nido ubicati in edifici monopiano, di tipo isolato, devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 30.

3.2. Compartimentazione

1. L'attività, se sviluppata su più di un piano fuori terra, deve essere suddivisa in compartimenti antincendio di superficie singola non superiore a 1000 m^2 . Nel caso di asili nido inseriti in edifici di tipo misto i compartimenti antincendio non dovranno eccedere 600 m^2 .

3.3. Reazione al fuoco

1. I prodotti da costruzione, rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni, devono essere installati in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro

dell'interno del 15 marzo 2005, seguendo le prescrizioni e le limitazioni indicate nelle successive tabelle.

Parte di provvedimento in formato grafico

2. I tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1. I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, guanciali, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM.

3. E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992 recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi».

3.4. Scale

1. Tutti i vani scala, facenti parte del sistema di vie di esodo, devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1 e devono immettere, direttamente o tramite percorso protetto, in luogo sicuro o all'esterno dell'edificio.

2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione, di superficie non inferiore ad 1 m², in posizione tale da garantire un'altezza libera dai fumi di 2 m dalla quota dell'ultimo pianerottolo, con sistema di apertura comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alla scala, in posizione segnalata.

3.5. Impianti di sollevamento

1. Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamento devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

4. MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI ESODO

4.1. Sistemi di vie di esodo

1. Ogni compartimento di cui al punto 3.2 deve essere provvisto di un proprio sistema organizzato di vie di esodo che adduca verso un luogo sicuro o uno spazio calmo, dimensionato in funzione del massimo affollamento previsto e della capacità di deflusso e realizzato secondo le indicazioni di cui ai seguenti punti.

4.2. Densità di affollamento

1. L'affollamento complessivo e' determinato sommando quello previsto nelle singole aree come di seguito indicato:

- 1) sezione: numero di persone effettivamente previste;
- 2) atrio, zona accoglienza ed eventuali altri ambienti con affluenza di persone: 0,4 persone/m²;
- 3) uffici e servizi: 20% del numero di persone previsto per le sezioni.

2. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento di cui al comma 1, l'indicazione del numero delle persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata, nelle forme di legge, dal responsabile dell'attività.

4.3. Capacità di deflusso

1. La capacità di deflusso non deve essere superiore a 50 per ogni piano.

4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo

1. Il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro da ogni punto dell'asilo nido non può essere superiore a 30 m, valore incrementabile a 45 m quando nei percorsi interessati dall'esodo sono impiegati solo materiali incombustibili.

2. Eventuali corridoi ciechi non possono avere lunghezza

superiore a 15 m.

4.5. Larghezza delle vie di uscita

1. La larghezza delle uscite da ogni piano e' determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacita' di deflusso del piano.

2. E' consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale, passaggi e uscite aventi larghezza minima di 0,9 m computati pari ad un modulo.

3. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo le vie di esodo siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ove e' ammessa la classe 1 di reazione al fuoco, ferma restando la rispondenza al sistema di classificazione europea richiamata al punto 3.3, comma 1.

4. Per le attivita' che occupano piu' di due piani fuori terra, la larghezza totale dei sistemi di vie di esodo deve essere calcolata sommando l'affollamento dei due piani consecutivi. La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli.

4.6. Esodo orizzontale progressivo

1. Nella individuazione dei percorsi di esodo sono ammesse modalita' di esodo orizzontale progressivo. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti idonei a contenere, in situazioni di emergenza, oltre ai propri normali occupanti, il numero di bambini previsti per il compartimento adiacente con la capienza piu' alta, considerando una superficie media di 0,70 m²/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m²/persona qualora l'esodo dei bambini debba avvenire con le attrezzature di ausilio all'esodo.

4.7. Numero di uscite

1. Le uscite da ciascun piano/compartimento non devono essere inferiori a due, ed essere raggiungibili con percorsi alternativi.

5. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

5.1. Generalita'

1. Tutti gli impianti devono essere progettati e realizzati secondo la regola dell'arte, in conformita' alla vigente normativa.

2. Detti impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

non alterare la compartimentazione;

evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

5.2. Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti

1. Gli impianti di cottura con potenza inferiore a 35 kW devono essere installati in locali caratterizzati da strutture, ed elementi di separazione/comunicazione con altri ambienti, aventi le caratteristiche R/REI previste al punto 3.1.

2. In ogni caso non e' ammessa la comunicazione diretta con altri ambienti che non siano destinati alla consumazione dei pasti.

3. Nei locali d'installazione degli impianti alimentati a combustibile gassoso deve essere presente un sistema di rilevazione automatica di gas collegato con elettrovalvola esterna per la sua intercettazione e un sistema di allarme idoneo a comunicare la sua avvenuta attivazione.

4. Non e' ammessa la presenza di recipienti di gas all'interno dei locali.

5.3. Locali adibiti a depositi

1. E' consentito destinare locali di superficie limitata, e comunque non eccedente 10 m², alla conservazione di materiali per le esigenze dell'asilo nido, alle seguenti condizioni:

strutture di separazione e porte di accesso conformi alle indicazioni di cui al precedente punto 3.1;

aerazione pari a 1/40 della superficie in pianta;

carico di incendio non superiore a 450 MJ/m²;

presenza di un estintore portatile d'incendio, avente carica minima pari a 6 kg di capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B C, posto all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze della porta di accesso.

E' consentito destinare a tale funzione anche locali privi della predetta aerazione purché il valore carico di incendio non sia superiore a 100 MJ/m².

2. Depositi di superficie maggiore devono essere privi di comunicazione con asilo nido e separati da questo con le modalita' indicate al precedente punto 2.2.

5.4. Locali per il lavaggio e deposito della biancheria

1. Rientrano in questa categoria gli ambienti destinati ad ospitare impianti per il lavaggio della biancheria (lavatrice, asciugatrice e simili) e al suo deposito.

Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quelle dei locali adibiti a deposito di cui al precedente punto 5.3, con l'esclusione dei limiti di superficie.

6. IMPIANTI ELETTRICI

6.1. Generalita'

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi in vigore.

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche:

non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione;

non costituire causa di propagazione degli incendi;

non costituire pericolo per gli occupanti a causa della produzione di fumi e gas tossici in caso di incendio;

garantire l'indipendenza elettrica e la continuita' di esercizio dei servizi di sicurezza;

garantire la sicurezza dei soccorritori.

6.2. Sezionamento di emergenza

1. Al fine di garantire la salvaguardia degli operatori di soccorso, gli impianti elettrici ed elettronici installati all'interno del fabbricato e/o dei compartimenti, esclusi quelli di sicurezza antincendio, devono poter essere sezionati in caso di emergenza.

2. I dispositivi di sezionamento devono essere installati in una posizione facilmente raggiungibile anche dalle squadre di soccorso esterne, segnalata, protetta dal fuoco e dall'azionamento accidentale.

3. Gli eventuali circuiti di comando utilizzati per i sezionamenti di emergenza, devono essere protetti dal fuoco.

6.3. Servizi di sicurezza

1. I seguenti impianti devono essere dotati di alimentazione di sicurezza:

a) illuminazione di sicurezza;

b) allarme;

c) rivelazione;

d) impianto di diffusione sonora;

e) sistema di controllo fumi;

f) ascensori antincendio;

g) impianti di estinzione.

2. L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la

normativa tecnica vigente, in grado di assicurare il passaggio automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro:

0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d,

15 s per gli impianti di cui alla lettera e-f-g.

3. L'autonomia di funzionamento dei servizi di sicurezza, e' stabilita come segue:

30 minuti per gli impianti di cui alle lettere b-c-d;

60 minuti per gli impianti di cui alle lettere a-e-f-g.

4. L'installazione della sorgente di riserva deve essere conforme alle regole tecniche e/o alle norme tecniche applicabili.

5. Il dispositivo di ricarica degli eventuali accumulatori e/o dei gruppi di continuita' deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.

6.4. Illuminazione di sicurezza

1. Tutti gli ambienti accessibili a lavoratori e bambini devono essere serviti da un impianto di illuminazione di sicurezza, realizzato secondo la regola dell'arte e tale da assicurare livelli di illuminamento in conformita' alle norme di buona tecnica.

7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

7.1. Generalita'

1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

7.2. Estintori

1. Le attivita' devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti secondo i criteri indicati nell'allegato V del decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, per le attivita' a rischio di incendio medio.

7.3. Impianto idrico antincendio

1. Gli asili nido con oltre 100 persone presenti dovranno essere dotati di un impianto idrico antincendio realizzato nel rispetto del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi), avente come riferimento i seguenti parametri ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779:

Livello di pericolosita': 1;

Protezione esterna: no;

Caratteristiche dell'alimentazione idrica secondo la norma UNI 12845: singola.

8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

1. L'attivita' deve essere dotata di impianti fissi di rivelazione, segnalazione e allarme incendio realizzati nel rispetto del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

9. SISTEMI DI ALLARME

1. Le attivita' devono essere provviste di un sistema di allarme in grado di diffondere avvisi e segnali attraverso canali diversi di percezione sensoriale:

segnali acustici eventualmente integrati da messaggi vocali contenenti le specifiche informazioni relative al tipo di comportamento da adottare;

segnali ottici e/o messaggi visivi.

2. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

10. SEGNALETICA DI SICUREZZA

1. Al fine di favorire l'esodo in caso di emergenza deve essere installata la seguente segnaletica:

a) segnaletica di tipo luminoso, finalizzata a indicare le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo, che dovra' essere

mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attivita' e alimentata anche in emergenza (Il percorso di esodo dovra' essere evidenziato da segnaletica a pavimento visibile in ogni condizione di illuminamento);

b) apposita cartellonistica, nelle aree con presenza di bambini, che indichi:

presenza di gradini e/o ostacoli sui percorsi orizzontali;

non linearita' dei percorsi;

presenza di elementi sporgenti;

presenza di rampe delle scale, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita.

2. Le indicazioni di cui alla lettera b) potranno essere realizzate con misure alternative alla cartellonistica utilizzando piu' canali sensoriali tra i seguenti:

realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;

realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili;

contrasti cromatici sul piano di calpestio percepibili nelle diverse condizioni di illuminamento.

3. Per quanto non indicato, la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, deve comunque essere conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

11. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

11.1. Generalita'

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel del decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

2. Nell'attivita' devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.

11.2. Piano di emergenza

1. Oltre alle misure definite secondo i criteri di cui al precedente punto, il responsabile dell'attivita' e' tenuto a predisporre il piano di emergenza che deve riportare i seguenti contenuti:

descrizione generale della struttura;

identificazione dei possibili e ragionevoli eventi che possono verificarsi all'interno della struttura (o che possono coinvolgerla dall'esterno) e dai quali possano derivare pericoli per l'incolumita' dei presenti e/o danni alla struttura stessa;

sistemi di rivelazione e comunicazione dell'emergenza adottati;

identificazione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno dell'attivita';

identificazione del personale che effettua il primo intervento;

disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sara' chiamato a svolgere;

le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;

modalita' di effettuazione dell'evacuazione dei bambini dall'edificio;

attrezzature di ausilio all'evacuazione (carrelli ecc.);

procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio.

2. Ai fini dell'attuazione di procedure di emergenza efficaci, le prove di simulazione devono essere ripetute almeno tre volte l'anno. La prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura

dell'anno educativo.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato dal responsabile dell'attivita', in caso di cambiamenti sia del personale sia delle attrezzature e/o impianti.

12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

1. La formazione e l'informazione antincendio del personale devono essere attuate secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

2. Tutto il personale che opera nella struttura dovra' essere formato con il programma relativo alle attivita' di rischio medio ed un'aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, dovra' anche avere acquisito il relativo attestato di idoneita' tecnica.

Titolo III

Asili nido esistenti con piu' di trenta persone presenti

13. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

13.1. Separazioni e comunicazioni

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con strutture di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R/REI 30. Gli stessi asili nido non devono comunicare con attivita' ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attivita' ad essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte di caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60.

2. Possono comunicare con le attivita' pertinenti soggette agli adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite disimpegno anche non aerato avente porte e strutture almeno REI/EI 60.

3. E' ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a scuola dell'infanzia anche soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, purché si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

E' ammessa la comunicazione con ambienti destinati ad altre attivita' scolastiche, anche soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a condizione che i sistemi di vie di esodo siano indipendenti.

13.2. Resistenza al fuoco

1. Il carico d'incendio specifico dell'attivita' non dovra' superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico con carico di incendio ≤ 450 MJ/m².

2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'asilo nido devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a:

45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m;

60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m;

90 per edifici con altezza antincendi superiore a 32 m.

3. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione delle attivita' ubicate su un solo piano, in edifici di tipo isolato, e' ammessa una classe di resistenza al fuoco R e REI/EI pari a 30.

13.3. Scale

1. Tutti i vani scala facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 13.2 ed immettere, direttamente o tramite percorso protetto, in luogo sicuro o all'esterno dell'edificio.

2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione, di superficie non inferiore ad 1 m², in posizione tale da garantire un'altezza libera dai fumi di 2 m dalla quota dell'ultimo pianerottolo, con sistema di apertura comandabile sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alla scala, in posizione segnalata.

13.4. Numero di uscite

1. Devono essere presenti due uscite da ciascun piano, riducibili ad una nel caso di percorsi di esodo, da ogni punto dell'asilo nido, non superiori a 15 m.

2. E' ammesso che le due uscite da ciascun piano conducano ad uno stesso vano scale se e' garantito l'accesso all'autoscala dei vigili del fuoco.

3. Nel caso di asili nido fino a 50 persone presenti ubicati nell'ambito di edifici dotati di un'unica scala, e' ammessa la presenza di una sola uscita alle seguenti ulteriori condizioni:

devono essere garantite le condizioni di cui al precedente punto 2.3;

la parete di separazione con il vano scale deve essere R/REI 60;

l'uscita di piano deve avere caratteristiche R/REI 60 ed essere posizionata in modo da non determinare impedimento nell'utilizzo delle scale comuni;

la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita di piano da ogni punto dell'asilo nido non deve superare i 15 m, mentre la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita dell'edificio dall'uscita di piano non deve superare 30 m;

oltre alle caratteristiche di cui al precedente punto 13.3 le scale dovranno essere integralmente realizzate con materiali incombustibili.

13.5. Altre disposizioni

1. Gli asili nido esistenti con piu' di trenta persone presenti dovranno inoltre rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti: 2.1, commi 1 e 5; 2.3; 3.2; 3.3, fatte salve le indicazioni di cui al successivo comma 2; 3.5; 4, ad esclusione del punto 4.7; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.

2. E' consentito mantenere, fino alla loro sostituzione, i rivestimenti a pavimento di classe di reazione al fuoco superiore a quella prevista nelle tabelle di cui al punto 3.3, a condizione che siano posati su supporto incombustibile.

Titolo IV

Asili nido con meno di trenta persone presenti

14. CRITERI GENERALI

1. Gli asili nido con meno di 30 persone presenti come definite al Titolo I, devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto interministeriale disposto dall'art. 46 comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, commisurando la valutazione del rischio alle diverse attività lavorative presenti nell'edificio.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio

e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 luglio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².
(14A05881)

(GU n.173 del 28-7-2014)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

Ravvisata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²;

Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attivita' di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m², cosi' come definite nella regola tecnica di cui all'art. 3.

Art. 2

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali

e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano alle aerostazioni di cui all'art. 1, di nuova realizzazione e alle aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

2. Le aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguate alle disposizioni di cui alla regola tecnica allegata al presente decreto secondo le indicazioni di cui all'art. 6, salvo che nei seguenti casi:

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di ampliamento o di ristrutturazione dell'attivita' sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 5

Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti

non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le aerostazioni di cui all'art. 4, comma 2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 15 e successive modificazioni, per i seguenti punti:

1. Generalità;

2. Ubicazione;

4. Misure per il dimensionamento delle vie esodo (con esclusione dei punti: 4.4 e 4.8, per il punto 4.3 la capacità di deflusso può essere aumentata fino a 75 anche nel caso in cui gli impianti sono previsti nel progetto di cui al comma 2 del presente articolo);

6. Impianti elettrici (con esclusione dei punti 6.2, comma 1, lettera d) e 6.3, comma 2);

7.2 Estintori;

9. Segnaletica di sicurezza;

10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio (con esclusione dei commi 6 e 7);

11. Divieti;

b) entro tre anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i seguenti punti:

4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo;

5. Impianti di climatizzazione;

6.3. Illuminazione di sicurezza (limitatamente al comma 2);

7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (con esclusione del punto 7.2);

8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;

10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, (limitatamente al comma 6);

c) entro cinque anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della regola tecnica.

2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2014

Il Ministro dell'interno
Alfano

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI AEROSTAZIONI CON
SUPERFICIE COPERTA ACCESSIBILE AL PUBBLICO SUPERIORE A 5.000 M²

1. Generalita'

1.1. Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica ha lo scopo di indicare misure tecniche e gestionali di prevenzione incendi da osservarsi nella progettazione, realizzazione ed esercizio di strutture destinate ad aerostazione, al fine di garantire l'uniformita' di applicazione delle misure di sicurezza antincendio sul territorio nazionale da parte dei responsabili delle attivita'.

2. Le indicazioni riportate nella presente regola tecnica si applicano alle attivita' di aerostazione svolte all'interno di un edificio, anche pluripiano, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².

1.2. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda, oltre che al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 e successive modificazioni, anche al Regolamento CE n. 300/2008 dell'11 marzo 2008.

2. Ai fini della presente regola tecnica si definisce inoltre:

Aerostazione: infrastruttura aeroportuale comprese le relative pertinenze commerciali, di servizio, di ristoro e di controllo del passeggero, attrezzata per la permanenza, i controlli di sicurezza, l'imbarco, lo sbarco e per il transito dei passeggeri e del loro bagaglio.

Responsabile dell'attivita': fatti salvi i casi specifici, in generale e' la Societa' di gestione dell'attivita' aeroportuale, le cui competenze sono definite all'art. 705 del Codice della Navigazione.

Area lato volo (airside): area di manovra di un aeroporto, terreni ed edifici adiacenti, o parti di essi, l'accesso ai quali e' limitato.

Area lato terra (landside): parti di aeroporto, terreni adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano nell'area lato volo (airside).

TPHP (Typical Peak Hour Passengers): numero di passeggeri nell'ora di punta tipica.

Strato di aria libera da fumo: zona compresa fra il livello del pavimento e il limite inferiore dello strato di fumo in cui la concentrazione del fumo e' minima e le condizioni sono tali da permettere il movimento agevole delle persone.

1.3. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi

1. Per le aree e impianti a rischio specifico classificate come attivita' soggette a controllo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche

disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. Ubicazione

2.1. Generalita'

1. Le attivita' devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attivita' che comportino rischi di esplosione od incendio.

2.2. Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,5 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di volta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10 %;

resistenza al carico: almeno 20 t (8 t asse anteriore, 12 t asse posteriore, passo 4 m).

2. L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attivita', ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso delle persone.

3. Caratteristiche costruttive

3.1. Resistenza al fuoco

1. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'aerostazione devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco commisurati alla classe del compartimento determinate in conformita' al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, con un livello di prestazione minimo pari al III. In caso di distribuzione non uniforme del carico di incendio, lo stesso va calcolato con riferimento alla sua effettiva distribuzione cosi' come prescritto al comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007. In tale caso, le strutture vanno verificate con modelli di incendio localizzati utilizzando il valore del carico di incendio specifico q_f . Un modello di incendio localizzato di comprovata validita' e' riportato nella norma UNI EN 1991 1-2.

2. I requisiti di resistenza al fuoco delle strutture portanti e degli elementi di compartimentazione delle aree a rischio specifico devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate.

3.2. Reazione al fuoco

1. I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 e successive modificazioni, devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni di seguito specificate.

2. In tutte le zone dell'aerostazione accessibili al pubblico le pareti dovranno essere realizzate o rivestite con materiali aventi classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s1,d0. Tali materiali potranno essere installati anche non in aderenza al supporto incombustibile purché detta classe risulti attribuita in funzione delle reali condizioni di posa, ossia avendo valutato il comportamento al fuoco su entrambe le facce.

3. Fanno eccezione le pareti di separazione tra le varie attivita' commerciali che dovranno essere realizzate in materiali di classe A1.

4. In tutte le zone dell'aerostazione accessibile al pubblico gli eventuali controsoffitti o rivestimenti del soffitto incombustibili dovranno avere classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s1,d0 e tutti i pavimenti dovranno avere classe di reazione al fuoco non inferiore a B_{f1}-s1.

5. E' consentita l'installazione di materiali isolanti

combustibili aventi classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s2-d1 e B_L-s2-d1 quando e' prevista una protezione in grado di garantire che gli stessi non siano a contatto con le fiamme, da realizzarsi con prodotti e/o elementi da costruzione aventi una classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30.

6. In caso di protezione con impianto automatico di spegnimento puo' consentirsi l'impiego di materiali di classe C-s1-d0, C_{f1}-s1 in luogo rispettivamente delle classi B-s1-d0, B_{f1}-s2 precedentemente indicate.

7. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modificazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'art. 10 del citato decreto 26 giugno 1984, e' consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

I tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

Le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.

I sedili non imbottiti dovranno essere di classe non superiore a 2.

8. Le canalizzazioni di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione dovranno essere conformi al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003.

9. Sono fatti salvi i materiali installati in data precedente all'emanazione della presente regola tecnica. Per le attivita' esistenti, andranno utilizzati materiali classificati, come sopra indicato, in occasione della loro sostituzione.

3.3. Compartimentazione

1. Le aree aperte al pubblico delle aerostazioni, distribuite anche su piu' livelli, devono essere compartimentate dalle altre aree dell'edificio. In caso di collegamenti con nodi di trasporto intermodali andranno individuate le idonee misure di sicurezza compatibili con le attivita' connesse.

2. Gli elementi di separazione devono possedere una classe di resistenza al fuoco non inferiore a quella richiesta per il compartimento aerostazione, ovvero non inferiore a quella prevista per l'attivita' adiacente, qualora fosse richiesta per quest'ultima una classe di resistenza superiore.

3. Per le aree adibite ad attivita' commerciali e' ammessa la comunicazione con le aree dell'aerostazione aperte al pubblico senza necessita' di requisiti di compartimentazione, con esclusione per i depositi annessi con superficie superiore a 100 m² e carico d'incendio superiore a 600 MJ/m².

4. Per le comunicazioni tra le aree aperte al pubblico e l'impianto di smistamento bagagli, negli attraversamenti di tali compartimenti con i nastri trasportatori, e' ammessa l'adozione di un idoneo sistema di confinamento dei fumi.

3.4. Ascensori e rampe mobili

1. Tutti gli ascensori che attraversano piu' compartimenti devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto per i compartimenti attraversati.

2. Le caratteristiche dei vani ascensore devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

4. Misure per il dimensionamento delle vie esodo

4.1. Generalita'

1. Per quanto non specificatamente previsto nella presente regola tecnica, le misure relative alle vie di esodo devono essere conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e

successive modificazioni, concernente le misure relative alle vie di esodo in caso di incendio nei luoghi di lavoro.

4.2. Affollamento

1. Il valore dell'affollamento massimo ipotizzabile dell'intera aerostazione, viene dichiarato dal gestore aeroportuale, ma non potrà essere inferiore al TPHP (Typical Peak Hour Passengers: numero di passeggeri nell'ora di punta tipica) ottenuto con la formulazione riferita alla metodologia FAA (Federal Aviation Administration) moltiplicando il traffico annuo per i fattori correttivi di seguito indicati, incrementato del 20 %:

Traffico Annuo	TPHP
≥20.000.000	0.030%
10.000.000-19.999.999	0.035%
1.000.000-9.999.999	0.040%
5000.000-999.999	0.050%
100.000-499.000	0.065%
< 100.000	0.120%

2. Il valore massimo dell'affollamento ipotizzabile e la destinazione delle diverse zone deve essere dichiarato dal gestore anche per le seguenti aree, per le quali, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a:

- lato volo (airside) e lato terra (landside): 0.07 persone/m²;
- gates imbarco e sala di riconsegna bagagli: 0.20 persone/m²;
- zone check-in e sala di attesa arrivi: 0.25 persone/m²;
- zona in prossimità dei controlli di sicurezza: 0.40 persone/m².

4.3. Capacità di deflusso

1. La capacità di deflusso per le aerostazioni non deve essere superiore a 60.

2. In caso di presenza del sistema di controllo fumi e dell'impianto automatico di spegnimento, la capacità di deflusso può essere aumentata fino a 75.

4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo

1. Il percorso effettivo, senza ostacoli al deflusso, per raggiungere un luogo sicuro, non può essere superiore a 60 m.

2. In caso di presenza di impianto automatico di spegnimento o di impianto di estrazione localizzata dei fumi, la lunghezza del percorso può essere aumentata fino a 70 m.

4.5. Sistema delle vie di esodo

1. Le zone, landside e airside, devono essere ognuna provvista di un proprio sistema organizzato di vie d'uscita indipendenti verso un luogo sicuro, dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alla capacità di deflusso, che, in caso di incendio, garantisca l'esodo rapido e ordinato degli occupanti, comprese le persone disabili.

2. Le vie di uscita delle aree commerciali possono confluire nel sistema di vie di esodo dell'aerostazione.

3. Ai fini dell'esodo per la zona airside/landside, si potranno

utilizzare i varchi di controllo confluenti sulla zona landside/airside, se tale ipotesi e' prevista nel piano di emergenza.

4. Nel piano di emergenza deve essere prevista l'attivazione, di un servizio di assistenza all'esodo per le persone diversamente abili.

4.6. Larghezza totale delle vie di esodo

1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, e da ogni zona, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacita' di deflusso del piano.

4.7. Numero di uscite

1. Le uscite da ciascun piano o compartimento frequentato dal pubblico non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.

4.8. Sistema di controllo dei fumi e del calore, di tipo naturale o meccanico

1. Le aree dell'aerostazione accessibili al pubblico devono essere provviste di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire uno strato di aria libera da fumo di altezza pari almeno a 2,00 m., progettato, costruito e gestito in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012 ed in relazione alle attivita' in esame.

2. In particolare il raggiungimento di tale obiettivo prestazionale dovra' essere realizzato mediante un'idonea progettazione del sistema di smaltimento fumi che tenga conto anche delle necessarie esigenze di aria fresca di richiamo e di mantenere condizioni ambientali sostenibili e compatibili con le necessita' degli occupanti, in corrispondenza delle uscite di sicurezza e lungo i percorsi di esodo, per il tempo necessario al raggiungimento di un luogo sicuro e/o l'intervento delle squadre di soccorso.

3. Nel caso di aerostazioni articolate su piu' edifici, eventualmente uniti tramite corridoi di collegamento, per i singoli edifici dell'aerostazione dovranno essere previsti idonei sistemi di confinamento del fumo.

4. Per il calcolo della portata dei fumi deve essere assunto un incendio di progetto pari ad almeno 3.000 kW, da intendersi come potenza massima raggiunta. La potenza sara' espressa mediante una funzione temporale ad andamento di tipo quadratico e con velocita' di crescita media. Nel caso di installazione di un impianto di spegnimento automatico sprinkler e' consentito assumere un incendio di progetto di 1.500 kW.

5. Impianti di climatizzazione

1. Gli impianti di climatizzazione, di tipo centralizzato o localizzato, devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

non alterare la compartimentazione;

evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

6. Impianti elettrici

6.1. Generalita'

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformita' alla legge 1 ° marzo 1968, n. 186.

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti ulteriori caratteristiche:

non costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;

il comportamento al fuoco della membratura deve essere

compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dei soccorritori;

disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

6.2. Impianti elettrici di sicurezza

1. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:

- a) illuminazione di sicurezza;
- b) allarme;
- c) rivelazione incendio;
- d) impianto di diffusione sonora;
- e) sistema di controllo fumi;
- f) impianti di estinzione degli incendi.

2. L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la normativa tecnica vigente, in grado di assicurare il passaggio automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro:

- 0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d;
- 15 s per gli impianti di cui alle lettere e-f.

3. Il dispositivo di carica degli eventuali accumulatori e/o dei gruppi di continuita' deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.

4. L'autonomia di funzionamento dell'alimentazione di sicurezza degli impianti di cui alle lettere a-b-c-d-e-f) e' stabilita in 60 minuti.

5. L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

6.3. Illuminazione di sicurezza

1. In tutte le aree aperte al pubblico delle aerostazioni, deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza.

2. L'impianto deve assicurare un livello di illuminazione in conformita' alle norme vigenti, e comunque non inferiore a 5 lux ad 1 metro di altezza dal piano di calpestio.

3. Per l'impianto di illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole lampade autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata.

7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

7.1. Generalita'

1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere progettate, installate, e gestiti secondo la regola dell'arte, conformemente alle normative specifiche e a quanto di seguito indicato.

7.2. Estintori

1. Le attivita' devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e in prossimita' delle uscite; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di un estintore per ciascun impianto a rischio specifico e per ciascuna attivita' commerciale presente.

2. Gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 13A - 89B C.

3. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

7.3. Reti idranti

1. Le aerostazioni nel loro complesso devono essere dotate di apposita rete idranti, progettata, costruita, e gestita in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

2. Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779, e' cosi' stabilito, in base alla superficie coperta accessibile al pubblico dell'aerostazione:

- superficie inferiore a 10.000 m² = livello 1;
- superficie tra 10.000 e 50.000 m² = livello 2;
- superficie superiore a 50.000 m² = livello 3.

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845.

3. Per le aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 10.000 m² deve essere prevista anche la protezione esterna conforme alla norma UNI 10779.

4. In ogni caso si dovranno installare, in posizione accessibile e sicura, ed in numero adeguato all'estensione e alla conformazione dell'aerostazione, idranti soprasuolo conformi alla norma UNI EN 14384, collegati alla rete pubblica, atti al rifornimento dei mezzi di soccorso e con una erogazione minima di 500 l/min per almeno 90 minuti.

7.4. Impianto di spegnimento automatico

1. Tutti i locali con superficie superiore a 100 m² e con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m², depositi e servizi compresi, devono essere protetti da impianto di spegnimento automatico, di tipo idoneo all'uso ed al luogo di installazione, progettato, costruito e gestito in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

2. Nelle aree accessibili al pubblico l'impianto di spegnimento automatico deve essere ad acqua.

8. Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio

1. Tutti i locali dell'aerostazione devono essere protetti da un impianto fisso di rivelazione e segnalazione allarme incendio progettato, costruito e gestito in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

9. Segnaletica di sicurezza

1. Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, almeno in lingua italiano e inglese, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi:

- le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;
- il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio;
- i pulsanti di allarme.

2. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attivita', alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza.

3. Per le specificita' connesse all'esodo di persone con disabilita' dovra' essere adottata la cartellonistica definita dall'art. 4.3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

1. L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve essere di tipo coordinato.

2. Il piano di emergenza deve prevedere un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.

3. La consistenza numerica del servizio interno di sicurezza

antincendio, deve tenere conto della valutazione dei rischi d'incendio e deve essere costituito, in ogni caso, da un numero di addetti non inferiore a quattro unita' per ogni singola aerostazione.

4. Gli addetti del servizio, devono avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

5. I componenti la squadra di emergenza dovranno, fra l'altro, conoscere la posizione e la zona di competenza, dei quadri elettrici generali e degli eventuali comandi di sgancio a distanza ed essere opportunamente addestrati sulle procedure da attuarsi in caso di emergenza.

6. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito locale presidiato, che garantisca la funzionalita' anche in caso di emergenza, in cui convergono tutti i segnali per la gestione dell'emergenza.

7. Deve essere presente un efficiente sistema di diffusione sonora in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme, percepibili anche ai portatori di disabilita' sensoriali, allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonche' alle connesse operazioni di evacuazione.

8. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

11. Divieti

1. E' vietato installare all'interno degli ambienti dell'aerostazione accessibili al pubblico apparecchi per la produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido o gassoso, e apparecchi elettrici con resistenza in vista.

2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 luglio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attivita' affidatarie. (14A05882)

(GU n.173 del 28-7-2014)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

Ravvisata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attività di interporto, intese come infrastrutture funzionali al sistema intermodale logistico costituite in un complesso organico finalizzato al deposito, allo scambio fra diverse modalità di trasporto delle merci ed alla logistica integrata;

Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie, così come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.

Art. 2

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1, sono realizzati e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree esterne;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i

locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano agli interporti e alle relative attivita' affidatarie di cui all'art. 1, di nuova realizzazione e agli interporti e alle relative attivita' affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale o di ampliamento, successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

2. Gli interporti e le relative attivita' affidatarie di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguati alla regola tecnica allegata al presente decreto secondo le disposizioni di cui all'art. 6, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Gli interporti e le attivita' affidatarie incluse nell'elenco di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esentati dall'obbligo di adeguamento nei seguenti casi, fatto salvo comunque il rispetto del punto 9 della regola tecnica allegata al presente decreto:

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validita' o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 5

Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti

di prestazione previsti dal presente decreto.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli interporti e le attivita' affidatarie di cui all'art. 4, comma 2, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti:

3.2;

3.2.2;

4, limitatamente ai commi 4,7 e 9;

5, limitatamente ai commi 1,2, 3, 6 e 7;

7, limitatamente ai commi 1 e 2;

8;

9.

b) entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i seguenti punti:

3.2.3;

3.2.4.

c) entro quattro anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della regola tecnica, escluso il punto 3.1, comma 1, le cui disposizioni non si applicano agli interporti e alle attivita' affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio

attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2014

Il Ministro dell'interno
Alfano

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi

Allegato

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e delle relative attività affidatarie.

1. Termini e definizioni.

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 e successive modificazioni. Inoltre, ai fini della presente regola tecnica si definisce:

Interporto: insieme di infrastrutture funzionali al sistema intermodale logistico costituite in un complesso organico finalizzato al deposito, allo scambio fra diverse modalità di trasporto delle merci, ed alla logistica integrata, comprensive delle infrastrutture e dei servizi affidati anche a soggetti terzi rispetto al responsabile dell'attività interporto;

Attività affidataria: attività svolta da un soggetto terzo rispetto al responsabile dell'attività interporto, in un locale o area dell'interporto, costituente eventualmente attività inclusa nell'elenco di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

Aree comuni: area e/o locale dell'interporto, escluse le aree e i locali di pertinenza delle attività affidatarie, destinata/o generalmente ai servizi per la gestione e la funzionalità dell'interporto;

Superficie dell'interporto: sommatoria di tutte le superfici, al chiuso e all'aperto, adibite alle funzioni dell'interporto;

Terminale ferroviario intermodale: scalo dotato di mezzi di movimentazione che consentono il trasferimento del carico dal carro ferroviario ad altra modalità di trasporto o viceversa, non ricompresi nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997;

Centro di gestione dell'emergenza: locale, all'interno dell'interporto, destinato ad ospitare le unità preposte al coordinamento delle operazioni in caso di emergenza;

Impianti tecnologici di servizio: impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio così come individuati dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012;

Merci pericolose: merci pericolose così come definite dalla vigente normativa A.D.R./R.I.D. di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 gennaio 2013 (recepimento direttiva 2012/45/UE); sostanze pericolose così come definite al titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81; rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte quarta.

2. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi.

1. Per le attivita' a rischio specifico presenti nelle aree comuni dell'interporto e nelle aree ovvero nei locali delle attivita' affidatarie, costituenti eventualmente attivita' inclusa nell'elenco di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi o, in mancanza, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

2. In presenza di merci pericolose all'interno delle aree, edifici e/o infrastrutture dell'interporto ovvero delle attivita' affidatarie si applicano, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, le specifiche norme di settore vigenti in materia.

3. Ubicazione e requisiti generali.

3.1 Caratteristiche dell'area.

1. L'area dell'interporto deve essere scelta in modo da non determinare, in caso di incendio, il rapido coinvolgimento delle attivita' esterne, limitrofe allo stesso.

2. L'attivita' di interporto deve essere ubicata nel rispetto delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni vigenti o, in mancanza di queste, definite in base alla valutazione del rischio e delle ipotesi incidentali credibili, assunte a riferimento.

3. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, gli accessi all'area dell'interporto ed i relativi percorsi, che devono essere in numero adeguato in relazione all'estensione e alla configurazione dello stesso, devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di volta: 13 m;

pendenza: non superiore a 10%;

resistenza al carico: almeno 20 t (8 t asse anteriore, 12 t asse posteriore, passo 4 m).

4. Deve essere assicurata la possibilita' di accostamento delle autoscale dei Vigili del fuoco agli edifici multipiano presenti nell'area dell'interporto.

5. Deve essere assicurata agli automezzi di soccorso la possibilita' di percorrere tutta la viabilita' interna all'area dell'interporto e di raggiungere, con facilita', tutte le aree e le infrastrutture presenti al suo interno, inclusi i punti di raccolta individuati dal piano di emergenza generale dell'interporto. Al riguardo dovra' essere installata idonea segnaletica. L'utilizzo delle aree su spazio scoperto, di pertinenza dell'interporto, destinati al parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso delle persone presenti nel complesso.

6. L'interporto dovra' essere dotato di idonea segnaletica, ad elevata efficienza (classe 2) cosi' come definita all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, atta a consentire la rapida e sicura individuazione di ogni area, attivita' e servizio presente nell'interporto e guidare, in condizioni ordinarie e di emergenza, gli spostamenti nell'insediamento degli operatori interni, degli utenti esterni e dei soccorritori. A tal fine ogni area, attivita' e servizio dell'interporto dovranno essere individuate a mezzo di numerazione progressiva o di altro sistema equivalente.

3.2 Impianti tecnologici di servizio.

1. Gli impianti tecnologici di servizio dell'interporto e delle singole attivita' affidatarie devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte, in conformita' alle disposizioni

legislative e regolamentari applicabili. Detti impianti devono essere intercettabili dall'esterno, da posizione segnalata e facilmente accessibile.

3.2.1 Impianti di protezione attiva.

1. L'interporto nel suo complesso, incluse le aree e i locali di pertinenza delle attività affidatarie, devono essere protetti, in esito alla valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente, da sistemi di protezione attiva contro l'incendio, progettati, realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

2. L'interporto nel suo complesso, incluse le aree su spazio scoperto, deve essere in ogni caso protetto da una rete idranti conforme alle direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012. Ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile, si dovrà prevedere la realizzazione sia della protezione interna che della protezione esterna, con livello di pericolosità 3.

3. L'alimentazione idrica a servizio della rete di idranti di cui al comma 2 deve essere almeno di tipo singolo superiore, secondo la norma UNI EN 12845. Qualora l'alimentazione singola superiore non sia del tipo con acquedotto, si dovranno installare nell'interporto anche idranti soprasuolo, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei VV.F, conformi alla norma UNI EN 14384, collegati alla rete pubblica. Detti idranti devono essere in numero e posizione adeguata all'estensione e alla conformazione dell'interporto e comunque a distanza reciproca non superiore a 1000 m ed in grado di erogare almeno 500 l/min per non meno di 120 minuti.

4. L'alimentazione idrica a servizio di più impianti idrici di estinzione degli incendi deve essere di tipo combinato secondo la norma UNI EN 12845.

5. L'attivazione di ogni impianto di rivelazione e segnalazione incendio, nonché di spegnimento di tipo automatico, installato in qualunque locale presente nell'interporto, deve essere segnalata esternamente all'attività stessa con segnali ottico-acustici e deve essere automaticamente segnalata al centro di gestione dell'emergenza.

3.2.2 Impianti elettrici.

1. Gli impianti elettrici a servizio dell'interporto e delle singole attività affidatarie devono essere realizzati ed installati in conformità alla normativa vigente e alla legge 1° marzo 1968. n. 186.

Ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti devono avere le seguenti caratteristiche:

non costituire causa primaria di incendio o di esplosione:

non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;

il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

essere adeguatamente suddivisi in più circuiti in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero impianto;

garantire la continuità di esercizio dell'alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio assicurando, comunque, la salvaguardia dei soccorritori;

essere dotati di uno o più dispositivi per il sezionamento di emergenza dei circuiti costituenti pericolo per la salvaguardia dei soccorritori, ubicati in posizioni «protette» segnalate e corredati di chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

2. I quadri elettrici generali devono essere ubicati in posizione segnalata, protetta dall'incendio e facilmente accessibile. Nel caso in cui i quadri elettrici siano installati in posizione che non

risultati facilmente accessibile deve essere previsto un comando di sgancio a distanza.

3. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:

- a) illuminazione di sicurezza;
- b) allarme;
- c) rivelazione incendio;
- d) impianto di diffusione sonora;
- e) sistema di controllo fumi e calore;
- f) impianti di estinzione degli incendi.

L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la normativa tecnica vigente, in grado di assicurare il passaggio automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro:

- 0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d,
- 15 s per gli impianti di cui alle lettere e-f.

Il dispositivo di ricarica degli eventuali accumulatori e/o gruppi di continuita' deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.

L'autonomia minima di funzionamento dei servizi di sicurezza e' stabilita come segue:

- impianti di cui alle lettere b)-c)-d)-e): 60 minuti;
- impianti di cui alla lettera a): 90 minuti;
- impianti di cui alla lettera f): 120 minuti.

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle vigenti normative di prevenzione incendi.

4. Nei fabbricati, nelle aree a rischio specifico e nel centro di gestione dell'emergenza deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 2 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili alle persone. Per l'impianto di illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole lampade autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata installate in modo tale da garantire l'illuminamento del percorso di esodo per un'altezza non inferiore a 2 m dal piano di calpestio.

5. Gli impianti fotovoltaici presenti nell'interporto devono essere progettati, installati e gestiti secondo la regola dell'arte, in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3.2.3 Illuminazione esterna.

1. Le aree all'aperto dell'interporto, individuate dal piano generale di emergenza come punti di raccolta, i percorsi per il raggiungimento degli stessi e delle uscite dall'interporto, devono essere adeguatamente illuminate e segnalate, in condizioni di emergenza, in modo da garantire il sicuro movimento delle persone. Per i punti di raccolta dovra' essere garantito un illuminamento non inferiore a 2 lux a livello suolo.

3.2.4 Sistema di allarme.

1. L'interporto deve essere munito di un sistema di allarme in grado di avvertire, in caso emergenza, gli operatori delle attivita' affidatarie presenti nelle stesse e di agevolare la gestione della stessa. Il sistema di allarme dovra' prevedere adeguate codifiche in funzione del tipo di emergenza in atto.

2. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere gestito dal centro di gestione dell'emergenza, sotto il continuo controllo del personale preposto.

3. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 60 minuti.

4. Le procedure per l'attivazione del sistema di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza generale

dell'interporto.

4. Locali per deposito merci.

1. I locali destinati a deposito merci e ai relativi servizi devono essere ubicati, fuori terra, in edifici indipendenti, esclusivamente destinati a tale uso, ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi.

2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco determinati in conformita' al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007.

3. I locali destinati a deposito merci e ai relativi servizi devono essere suddivisi in compartimenti antincendio, in relazione al pericolo di incendio dell'attivita' svolta negli stessi e alle misure di protezione presenti.

4. Le vie di uscita dei locali destinati a deposito e ai relativi servizi devono essere conformi ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro che si desumono dalle finalita' e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive dell'attivita'.

5. I locali destinati a deposito e ai relativi servizi devono essere muniti di un idoneo sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e distribuite sul perimetro in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio. Le superfici di aerazione dovranno essere distribuite in maniera il più possibile uniforme lungo il perimetro della struttura e, ove possibile, ricavate su pareti contrapposte. Eventuali impianti di evacuazione fumo e calore devono essere conformi alle indicazioni di cui al punto 3.2.1, comma 1.

6. Gli impianti di protezione attiva, qualora realizzati a servizio esclusivo del locale deposito e dei relativi servizi, installati in esito alla valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente, devono essere conformi alle indicazioni di cui al punto 3.2.1., comma 1.

7. Nei locali devono essere installati, in relazione al rischio dell'attivita', un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere ed ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

8. I materiali da costruzione utilizzati nei locali per i quali si richiede, in esito alla valutazione del rischio d'incendio, di cui alla normativa vigente, il requisito di reazione al fuoco, devono rispondere al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 e successive modificazioni ed essere installati coerentemente alle relative certificazioni.

9. I depositi di materiali, temporaneamente ubicati all'esterno del locale, devono essere posizionati in maniera tale da garantire, in caso di incendio, la non propagazione dell'incendio all'interno dello stesso locale e ai locali attigui.

10. I locali destinati a deposito e ai relativi servizi possono comunicare direttamente, tramite porte resistenti al fuoco, adeguate alla classe del compartimento e munite di dispositivo per l'autochiusura, con locali destinati ad attivita' lavorative strettamente pertinenti. Per tali locali devono essere applicate le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Aree deposito su spazio scoperto.

1. Le aree su spazio scoperto, destinate a deposito di merci in

containers e non, devono essere adeguatamente scelte e segnalate, ubicate a distanza di sicurezza da altro materiale combustibile/infiammabile depositato e dagli edifici/infrastrutture dell'interporto.

2. Per il deposito di merci in containers standard, nelle tipologie usualmente impiegate, si dovranno prevedere aree appositamente predisposte, caratterizzate da adeguati corridoi longitudinali e trasversali, per le quali sara' indicato, con apposita segnaletica, il numero massimo di containers accatastabili e affiancabili.

3. Nelle aree destinate a deposito containers dovra' essere permanentemente garantita la circolazione dei mezzi dei vigili del fuoco.

4. Per le aree su spazio scoperto, destinate a deposito di merci, in containers e non, si applicano, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi e altre applicabili o, in mancanza, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Nelle aree destinate al deposito, anche temporaneo, di merci pericolose, ove i containers pieni saranno sovrapposti nel numero massimo ammesso, si dovranno inoltre adottare accorgimenti al fine di limitare l'eventuale spandimento di liquidi, inclusa l'acqua di spegnimento utilizzata in caso d'incendio. A tal fine dovranno essere realizzati pozzetti di intercettazione, bacini di raccolta sufficienti a contenere eventuali sversamenti e quanto altro necessario allo scopo. Le merci pericolose in deposito dovranno essere raggruppate per tipologia, anche nel rispetto delle norme RID/ADR, in modo da non creare incompatibilita' fra containers posizionati nello stesso bacino di raccolta. I bacini di raccolta/contenimento dovranno essere dotati di rampe per il transito di carrelli di sollevamento e spostamento su gomma, indipendentemente dalla modalita' ordinaria di movimentazione dei containers.

6. Nel caso di deposito di merci pericolose, dovra' essere predisposto un sistema centralizzato per la raccolta e la consultazione dei dati delle sostanze in deposito con indicate, oltre alle informazioni fisico-chimiche della sostanza e per la gestione delle emergenze, la tipologia, la quantita' (che non dovra' superare, per ciascuna classe di sostanza, quella massima indicata negli atti autorizzativi), l'ubicazione, i sistemi di stoccaggio ed ogni altra informazione necessaria per la sicurezza degli operatori, anche in emergenza.

7. In presenza di deposito anche temporaneo di merci pericolose, per l'area destinata a tale deposito si devono osservare le distanze di sicurezza fissate dalle relative normative di prevenzione incendi o, in mancanza di queste, determinate a seguito della valutazione del rischio e delle ipotesi incidentali credibili, assunte a riferimento.

6. Area per terminale ferroviario intermodale.

1. Per i terminali ferroviari intermodali si applicano le misure di sicurezza e gestionali previste dal decreto ministeriale 20 ottobre 1998.

2. Nell'area destinata al terminale ferroviario dovra' essere garantita la circolazione dei mezzi dei vigili del fuoco.

7. Aree per la sosta degli autoveicoli.

1. Le zone destinate alla lunga sosta degli autoveicoli, che sono in attesa di effettuare le operazioni di carico/scarico delle merci, devono essere opportunamente individuate ed in posizione di sicurezza rispetto alle strutture e infrastrutture dell'interporto.

2. In presenza di automezzi destinati al trasporto di merci pericolose dovranno essere adottate specifiche misure gestionali per evitare la propagazione di un eventuale incendio ai vicini

autoveicoli in sosta.

3. Nelle aree di sosta degli autoveicoli destinati al trasporto di merci pericolose si dovranno inoltre adottare le misure di sicurezza di cui al punto 5, commi 5, 6 e 7.

8. Segnaletica di sicurezza.

1. Le aree e gli edifici dell'interporto e delle attività affidatarie devono essere provvisti di segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni che indichi:

le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo;

l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;

i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;

il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio;

i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;

i pulsanti di allarme.

2. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza.

9. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

1. L'organizzazione e la gestione della sicurezza dell'interporto, nel suo complesso, e delle singole attività affidatane presenti nello stesso, deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell'interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni ovvero ai decreti emanati a norma dell'art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve essere di tipo coordinato.

2. L'interporto dovrà disporre di un piano generale di emergenza, coordinato con i singoli piani di emergenza elaborati per ciascuna delle attività affidatarie presenti nell'area dell'interporto, incluso il terminale ferroviario intermodale, che conterra, oltre a quanto già previsto dalle vigenti disposizioni:

procedure per la gestione degli impianti tecnologici e antincendio comuni e dei sistemi di controllo attestati nel Centro di gestione delle emergenze;

misure specifiche per assistere gli utenti esterni e le eventuali persone disabili presenti;

indicazioni da fornire agli autoveicoli e ai treni merci diretti all'interporto in concomitanza con la fase emergenziale;

azioni da intraprendere, a cura dell'interporto e/o attività affidatarie, in relazione agli scenari emergenziali ipotizzati;

ogni altra indicazione utile alla gestione dell'emergenza.

3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in caso di emergenza, l'interporto deve essere provvisto di un locale, denominato centro di gestione dell'emergenza, che può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee.

Il centro di gestione dell'emergenza deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni con gli operatori dell'emergenza e del soccorso, nell'ambito dell'interporto e con l'esterno. Nello stesso devono essere custodite, per le squadre di emergenza:

le planimetrie dell'intero interporto riportanti l'ubicazione delle vie di accesso e di uscita dal complesso, i vari ambienti/edifici presenti, con indicazione delle relative destinazioni d'uso, delle attività svolte e dei materiali presenti negli stessi, dei mezzi e gli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico;

gli schemi funzionali degli impianti tecnologici di servizio, con l'indicazione dei relativi dispositivi di gestione e arresto;

il piano di emergenza generale dell'interporto con l'elenco completo del personale incaricato, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc;

sistema per la raccolta e la consultazione dei dati delle merci in deposito e/o in lavorazione e delle relative schede di sicurezza;

gli elementi significativi, ai fini della gestione dell'emergenza, dei singoli piani di emergenza di ciascuna delle attivita' affidatarie presenti;

ogni altro documento utile alla gestione dell'emergenza.

Il centro di gestione delle emergenze deve essere operativo ed immediatamente accessibile, in caso di emergenza, al personale interessato, ai Vigili del Fuoco, alle Autorita' esterne e deve essere sempre presidiato da personale all'uopo incaricato e adeguatamente formato. In assenza del presidio continuativo nel tempo, l'attivazione degli impianti di protezione attiva presenti nell'interporto deve essere automaticamente segnalata ad una centrale operativa, anche esterna all'interporto, sempre presidiata da personale adeguatamente formato.

4. Deve essere previsto un servizio di sicurezza antincendio dell'interporto, disponibile nelle 24 ore facente capo al centro di gestione delle emergenze, ricompreso nel piano di emergenza generale, al fine di consentirne la tempestiva attuazione.

5. Il personale dell'interporto, incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell'emergenza deve essere in possesso dell'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996 n. 609, previa frequentazione del corso di tipo C, di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni. Per il personale delle attivita' affidatarie incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell'emergenza si osserveranno le pertinenti direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni.

6. All'ingresso dell'interporto devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e degli utenti in caso di sinistro ed in particolare la planimetria dell'area deve indicare:

le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i relativi varchi sulla recinzione nonche' l'area di sicurezza;

i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;

i divieti da osservare da parte degli utenti.

7. Al fine di assicurare l'informazione delle persone che operano a vario titolo nel complesso, deve essere predisposta dall'interporto, e dallo stesso fornita a ciascuna delle attivita' affidatarie, un'adeguata scheda informativa contenente, oltre alle informazioni di carattere generale e di funzionamento della struttura con i relativi servizi, un'apposita sezione dedicata alla sicurezza antincendio del complesso. La suddetta scheda dovra' altresì contenere una planimetria semplificativa della struttura, con l'indicazione delle vie di uscita e dei primi comportamenti da tenere in caso di emergenza, ivi comprese le codifiche degli allarmi e le modalita' di allertamento della direzione dell'interporto. La stessa dovra' essere divulgata ai fornitori di servizi da parte degli affidatari delle singole attivita'.